SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

267ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1978

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione . . . . . *Pag.* 11444

CONGEDI 11415

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11415

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11415

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11415

Ritiro 11415

Seguito della discussione:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » **(1164)**, d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » **(1116)**, d'iniziativa popolare:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 11416
ABBADESSA (*Misto-MSI-DN*) 11431
AGRIMI (*DC*) 11417
BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* . 11430
DE GIUSEPPE (*DC*) 11439
* NENCIONI (*DN-CD*) 11435
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*), *relatore* . . . 11428
VENANZETTI (*PRI*) 11437

Votazione a scrutinio segreto 11442

INTERROGAZIONI

Annunzio 11444

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 16 MAGGIO 1978 11447

PETIZIONI

Annunzio 11416

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

V I G N O L O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Gronchi per giorni 1, Marcora per giorni 1, Montale per giorni 3.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

DELLA PORTA, SALERNO, COSTA, BARBARO, GIUST e AMADEO. — « Riconoscimento delle campagne di guerra ai reduci dalla prigionia » (1208).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SEGNANA ed altri. — « Nuove norme in materia di fallimento di piccole imprese » (1172), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . In data 10 maggio 1978, il senatore Della Porta, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: « Modifica alla legge 24 aprile 1950, n. 390, per il riconoscimento delle campagne di guerra a talune categorie di ex prigionieri di guerra » (457).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

GIUDICE ed altri. — « Estensione all'amministrazione universitaria dell'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, recante l'adeguamento dei limiti di somma previsti dalle norme di contabilità generale dello Stato » (678), *con il seguente nuovo titolo*: « Adeguamento dei limiti originali di somma previsti negli articoli 51 e 53 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 »;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori » (1192) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

V I G N O L O , *segretario*:

Il signor Settimio Formentini, da Sequals (Pordenone), chiede che il vincolo di affinità non costituisca più impedimento al riconoscimento dei figli al di fuori del matrimonio. (*Petizione* n. 125).

Il signor Renato Benvenuti, da La Spezia, chiede il ripristino della registrazione, sul libretto della pensione INPS, dell'importo corrisposto al pensionato all'atto della riscossione. (*Petizione* n. 126).

La Amnesty International, Sezione italiana, esprime la comune necessità che il Governo italiano si adoperi affinchè in occasione dei campionati del mondo di calcio vengano prese alcune iniziative atte ad alleviare le condizioni di migliaia di cittadini argentini. (*Petizione* n. 127).

L'Associazione Genitori di Vigevano espone la comune necessità che il Parlamento approvi con la massima urgenza le proposte di legge già presentate relative alla riforma dell'istituto dell'affidamento familiare. (*Petizione* n. 128).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (1164), d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, **e « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » (1116), d'iniziativa popolare**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », di iniziativa del deputato Balzamo e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati e « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità », d'iniziativa popolare.

Comunico che, a norma dell'articolo 96 del Regolamento, è stata presentata una proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164. Se ne dia lettura.

V I G N O L O , *segretario*:

I sottoscritti,

rilevato che il disegno di legge recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » contrasta nel suo complesso ed in singole norme con i princìpi ispiratori della Costituzione;

tenuto conto che le modifiche apportate al testo, sul quale già si espresse negativamente il Senato, non incidono sulla materia relativa all'accertamento delle cause interruttive della gravidanza e solo formalmente introducono, per le minori, riferimenti alla potestà dei genitori in completa difformità dalle norme del diritto di famiglia e senza adeguatamente valutare le implicanze che l'interruzione volontaria della maternità può avere sul diritto successorio;

constatato il grave sovvertimento che il disegno di legge porterebbe nel nostro ordinamento giuridico per la violazione e l'incompatibilità con i princìpi della Costituzione e della più recente codificazione legislativa;

chiedono che non si passi all'esame degli articoli.

9. 1164. 2 AGRIMI, BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, DE CAROLIS, ASSIRELLI, ANDÒ, CARBONI, CAROLLO, COLOMBO Vittorino (Veneto), ROSSI Gian Pietro Emilio, SIGNORELLO, BOMPIANI, COCO

A G R I M I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, giunge in quest'Aula in un momento grave la fine della discussione su un tema gravissimo che forse avrebbe richiesto un'atmosfera meno cupa, meno drammatica. Ma ella, signor Presidente, ieri, ricordandoci le parole di un maestro, di una guida politica barbaramente strappata ai democratici cristiani e ai democratici italiani, ci ha detto che non siamo noi a scegliere i momenti delle decisioni, i crocevia politici e parlamentari. Questo è, dunque, il momento e, in questo momento, con tutta serenità, ci accingiamo come democratici cristiani, sulla scorta della proposta che ho avuto l'onore di presentare e che reca la firma di molti colleghi, in primo luogo quella del presidente del nostro Gruppo parlamentare, a compiere il nostro dovere.

Il motivo di disagio — quindi — non è questa drammatica coincidenza. È un altro e vi abbiamo accennato nel nostro documento: il motivo di disagio è dovuto al fatto che ci troviamo qui a discutere, onorevoli colleghi, su un testo di legge identico, rispetto a quello che il Senato respinse il 7 giugno 1977.

Ed il fatto della ricopiatura, alla Camera, di un disegno di legge respinto dal Senato, se nei giorni immediatamente successivi al 7 giugno — non ricordo se due o tre giorni dopo — sembrò o potè sembrare soltanto un elemento fastidioso, quasi di dispetto, di ripicca che, al più, poteva suscitare un senso di irritazione nel ramo del Parlamento che aveva poche ore prima respinto quanto invece veniva ostentatamente ricopiato, ora, a distanza di tempo, al di là del sentimento superficiale, umano ma, in definitiva, trascurabile, di risentimento, appare, ad una valutazione più profonda, in tutta la gravità di un fatto compiuto fuori dalla correttezza costituzionale.

« La funzione legislativa » — dice solennemente l'articolo 70 della Costituzione — « è esercitata collettivamente dalle due Camere ». E non certo da una Camera contro l'altra.

Certi comportamenti che possono apparire trascurabili o di passaggio scuotono, invece, onorevoli colleghi, molto più di quanto non sembri il fondamento delle istituzioni, tolgono credibilità alle istituzioni stesse, sono un cattivo esempio per coloro ai quali le istituzioni dovrebbero essere sempre presentate e dovrebbero presentarsi come credibili ed esemplari.

Non era questo lo spirito con cui il Senato votò il 7 giugno 1977! Nessuno degli oratori democratici cristiani disse che votava per il non passaggio agli articoli della legge, per mettere alla legge o segnare dopo l'argomento un punto e basta. Tutti dissero — e se posso errare nell'interpretazione degli altri, non erro certo nella interpretazione di quello che anch'io, nel concerto di tante voci, ebbi allora l'onore di dire — che quello non era, non voleva essere un punto e basta, ma un punto e a capo. Non voleva significare affossare l'argomento dell'interruzione volontaria della gravidanza, attardandosi su una legislazione largamente superata. Era un punto e a capo per scrivere da capo, insieme, un progetto di legge che rispondesse ai criteri di cui tutti, anche allora — e, devo dire, con un certo senso di compiacimento, oggi più di allora — sottolineavano l'importanza ai fini di ciò che si vorrebbe conseguire. Un'intesa larga tra tutte le forze popolari (ed il momento e la tensione ed il grado di quell'intesa sono oggi tanto diversi da quelli che erano il 7 giugno 1977) un'intesa larga per costruire una legge diversa, della quale mi permetterò di parlare un pò più innanzi perchè non sembri il mio un appello generico a qualche cosa che non esiste, ma sembrino i miei, come sono, come vogliono essere, riferimenti ad una legge che ciascuno di noi della Democrazia cristiana ha ben presente: una legge che collima in molte parti — come dirò — con quello che qui è stato detto e che non può essere, appunto, semplice adeguamento a certe impostazioni che (e sono grato all'onorevole Ministro di questo) ieri appunto l'onorevole Ministro volle definire, con l'autorità che gli deriva dal fatto di parlare dal banco del Governo e, soprattutto, dalla sua personalità e dalla

sua preparazione, aberranti. Ebbene, scartando quella concezione aberrante, si poteva, si può costruire una legge che nasca in modo diverso e che non serva in un momento in cui non se ne sente affatto il bisogno a lacerare il Parlamento che poi è un modo diverso ma non meno grave di quello che si paventa quando, parlandosi di *referendum*, si dice che si lacererebbe il corpo elettorale. Rappresentiamo noi il corpo elettorale e, lacerandoci, noi laceriamo il corpo elettorale forse in una maniera che ad una riflessione attenta può apparire — ed è a mio avviso — più profonda e più difficile da risanare.

Ebbene, onorevoli colleghi, si è preferito irrigidire tutto, invece di fare punto e a capo come volevamo fare e non potevamo fare noi, onorevole collega De Giuseppe, che ha seguito e segue responsabilmente per il nostro Gruppo questa vicenda tormentata, solo per una difficoltà regolamentare, per i famosi sei mesi che dovevano trascorrere, durante i quali il Senato non poteva interessarsi della stessa materia. E dico della stessa materia perchè vorrei richiamare gli onorevoli colleghi su quanto sia stato precipitoso, non voglio usare altro termine, il fatto di avere presentato un disegno di legge ricopiato. Non era mai successo; è un fatto di inaudita gravità; lo stesso articolo 76 del Regolamento non immagina neppure per un momento che il testo possa essere identico, ma dice che per sei mesi lo stesso ramo del Parlamento, nella specie il Senato, non poteva esaminare un disegno di legge di contenuto sostanzialmente eguale.

Il fatto di ripresentare una copia pura e semplice non è passato neanche lontanamente nella mente di coloro che soprintendendo al buon funzionamento delle istituzioni parlamentari non pensavano che si potesse arrivare a questa forma un poco infantile di ripicca. Non potevamo, quindi, affrontare lo stesso tema qui al Senato, ma alla Camera lo potevano affrontare ed hanno fatto bene ad affrontarlo perchè il tema era ed è urgente. Però, nell'affrontarlo, si doveva fare quello che noi avevamo auspicato, cioè un tentativo, almeno, di iniziare un tipo di discorso diverso, un invito, almeno, a riflettere sulla proposta in modo che potesse coinvolgere un arco di forze più ampio di quello che per pochissimi voti aveva prevalso alla Camera e per uno o due voti al Senato.

Il problema esisteva anche lì perchè non sono i due voti in più da una parte o i quattro o cinque voti dall'altra a spostare la sostanza della questione. Ciò non avvenne; e questo ha falsato un poco tutto, onorevoli colleghi. Rendiamoci conto della realtà! E così il Senato è rimasto bloccato in attesa dell'arrivo del disegno di legge dalla Camera, il che ha portato ad una tensione inutile, ad una perdita di tempo inutile e oggi ad una situazione nella quale il Senato, che già ha espresso il suo pensiero, per le costrizioni di tempo, di luogo dovrebbe puramente e semplicemente ingoiare il rospo che si è preparato non tanto ferendo il Senato, il che ha pure la sua importanza, ma ferendo il retto funzionamento dell'istituto parlamentare nei suoi due rami che, ripeto — e concludo su questo tema perchè mi pare non sia il caso di soffermarmici più — devono funzionare, nel fare le leggi, collettivamente.

Esiste un caso nella Costituzione nel quale è previsto che un disegno di legge venga rimandato alle Camere, ma non riguarda i due rami del Parlamento che devono agire di conserva, riguarda l'eventuale iniziativa del Presidente della Repubblica che può rinviare una legge e chiedere che si rivoti. Ma ciò è tutt'altra cosa. Il Parlamento nei suoi due rami deve sforzarsi, attraverso eventuali emendamenti, di adattare, di limitare. Quando un progetto di legge viene modificato, si riesamina, infatti, soltanto la parte modificata al fine di farla sempre più combaciare e coincidere. Questo tipo di contrapposizione sullo stesso disegno di legge non credo, pur non essendo uno studioso in particolare di precedenti parlamentari, si sia mai verificato.

Ora, onorevoli colleghi, noi ci troviamo a dover, comunque, affrontare questo tema dell'interruzione della gravidanza. Quanto ho detto sinora sta a dimostrare che se non ci fossero le circostanze sulle quali mi

devo pur soffermare, perchè ho il compito, assai onorifico ma certo sproporzionato alle mie forze, di illustrare questo documento, credo che basterebbe la considerazione che ho fatto finora per concludere: bene, il Senato riafferma quello che disse il 7 giugno, il che non vuol dire affatto chiusura, ma vuol dire mettersi in movimento tutti insieme per fare una legge che oggi più del 7 giugno è necessario sia fatta in un arco di consenso più vasto, più ampio. Ma, si dirà, che cosa si può fare di fronte a certe prese di posizione della DC che sembrano tali da non essere suscettibili di superamento o di confronto? Una cosa sola bisognava fare, onorevoli colleghi, e mi fa piacere averlo sentito ripetere da quasi tutti gli oratori che sono intervenuti: ribellarsi ai facili *slogans* ed alle intimidazioni murali « aborto libero subito », « autodeterminazione e basta ». Queste iscrizioni o intimidazioni murali tutti le hanno rinnegate qui. Hanno detto che la legge non era un modo di obbedire a quegli *slogans*, che quegli *slogans* sono assolutamente fuorvianti e fuori posto, che l'« aborto libero subito » o l'« autodeterminazione e basta » non è lo scopo di questa legge. Bastava partire da ciò e avere il coraggio di dirlo chiaramente agli autori degli *slogans* per poter creare subito il terreno per un lavoro comune.

Ho preso atto, onorevoli colleghi, che nella relazione di maggioranza, non tanto in quella scritta, pure pregevole, quanto nell'intervento orale di ieri, la collega Giglia Tedesco, con una manifestazione di disappunto tutta femminile, diceva del suo rincrescimento nel vedere come non sia stata apprezzata qualche modifica, pure apportata a quel testo che tuttavia identico era partito. Non è che non sia stata apprezzata, non è che non ci siano nel nuovo testo nuove parole, alcune più carezzevoli di quelle passate o che non esistevano nel testo precedente. A chi domanda se questo testo è peggiore o migliore del precedente, io che non ho, nè posso avere, il garbo femminile della senatrice Tedesco, vorrei rispondere che è difficile che possa essere peggiorata una cosa pessima. Ma non è neanche migliore; non è neanche migliore nella misura in cui le parole aggiunte o le concessioni verbali fatte non dico aggravano, ma mantengono il difetto essenziale della legge che è il difetto dell'ambiguità, del non risolvere coerentemente i problemi, nell'affermare alcuni princìpi, svuotandoli, tuttavia, subito dopo, di ogni contenuto.

Sì, ci sono delle belle parole, delle buone intenzioni, ma noi non siamo chiamati a fare prediche o a dare consigli o a indicare consultori nei quali si può andare per fare, nella migliore delle ipotesi, niente di più di una bella chiacchierata. Le leggi si fanno per dare disposizioni, per segnare linee di condotta. E, sotto questo profilo, le modifiche apportate se pur non accrescono — era difficile accrescerla — mantengono, tuttavia, l'ambiguità.

Quando, a proposito dell'articolo 5, superando il concetto che la interruzione della gravidanza è un fatto che va, sì, esaminato e regolato, ma sempre sotto una angolazione sociale, perchè interessa la intera società e non i singoli o il singolo, lo si rimette alla decisione di un singolo, sia pure importante ed autorevole qual è la madre, la donna, non si tiene conto che, anche a voler passare dal piano sociale al piano individuale, ed a voler parlare del figlio, del concepito come di cosa privata che non riguarda la società, ma soltanto coloro cui appartiene, bisognerebbe almeno ricordarsi che un figlio appartiene a due persone, non ad una. In passato, ci meravigliammo che nella legge si fosse addirittura dimenticata questa realtà.

Nel testo attuale si è fatta questa... concessione; si è ricordato che il figlio appartiene a due, che fino a quando l'uomo — non conosco il termine scientifico, forse si potrebbe parlare di partenogenesi — non si riprodurrà diversamente, senza il concorso dell'altra persona, gli autori della vita resteranno due. Si è aggiunto, quindi, l'altro coniuge, stranamente cambiando la dizione, quasi vergognandosi di nominarlo; l'altro coniuge, infatti, non si chiama più marito, come se questo fosse un termine da evitare, si chiama padre del concepito. Siamo d'accordo che il padre del concepito può non essere il marito, però questa è l'eccezione di fronte alle famiglie italiane che,

grazie a Dio, nella grande maggioranza, sono fondate, secondo la Costituzione, sul matrimonio, per cui esiste un marito ed esiste una moglie. Non possiamo, per andare incontro alle eccezioni, che potranno pure essere numerose, cancellare la regola e dimenticare che esiste il marito.

In questa legge, invece, tutti i mariti sono stati degradati a padri di concepiti senza diritto alla parola ed, eventualmente, con diritto alla parola solo se vi è l'assenso dell'altro coniuge. Questo non solo è uno sconvolgimento del diritto di famiglia — materia alla quale personalmente sono legato per il contributo che ho avuto occasione di dare nella scorsa legislatura — ma è uno scardinamento dell'articolo 29 della Costituzione. È inutile che ci giriamo intorno. Abbiamo stabilito che tutti i frutti che maturano nel corso della vita coniugale sono comuni: i frutti dei beni mobili ed immobili, i frutti del lavoro. Ebbene diventa di appartenenza singola solo il frutto del concepimento cioè il primo frutto, il frutto più naturale dell'unione tra uomo e donna. Diventa una sorta di bene personale, di quella categoria, cioè, che abbiamo inserito nel diritto di famiglia tra le cose da limitare e da evitare: un bene « personale », il figlio, cioè il tesoro della famiglia, come è scritto nell'articolo 30 della Costituzione che considera, appunto, il bene più importante della famiglia i figli, ai quali i due coniugi devono provvedere. La cura della prole spetta ad entrambi i genitori e la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Non so come si possa, dopo aver riflettuto su queste parole, ritenere, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge non infranga alcuna norma costituzionale!

C'è poi l'altra modifica, anche questa presentata, e giustamente, come un passo avanti, se, però, fosse stato compiuto, senza aggiungere un contorno di norme che lo svuotano completamente. Ci siamo, tempo fa, battuti anche qui in Senato perchè l'età maggiore dai ventuno anni scendesse ai 18, con qualche perplessità da parte di qualcuno, con grande convinzione, devo dire, da parte mia che anche per questo provvedimento ebbi la ventura di essere relatore in Commissione giustizia e poi in Aula.

Onorevoli colleghi, vorrei invitarvi a riflettere un istante; non sono le generazioni che già hanno compiuto i 18, i 19, o i 20 anni che fanno pensare: si nota, infatti, in esse un senso di riflessione e di ripensamento, un senso di responsabilità che, in parte, può essere anche frutto di quella legge, l'aver cioè riconosciuto al diciottenne la dignità di maggiorenne. Le zone di incipiente e, in qualche caso, di avanzata anarchia si collocano al di sotto di quel limite; invito tutti gli onorevoli colleghi — ma vorrei invitare da questo banco, perchè credo che, pur nella modestia della mia persona, me ne incomba la responsabilità in questo momento, tutti i genitori — a guardare non tanto ai diciottenni ma a quello che si sta verificando al di sotto di quell'età. Si manifestano fermenti di disgregazione, fermenti di ribellismo assurdi e non possiamo, dopo aver stabilito che l'età maggiore si raggiunge a 18 anni, indebolire l'autorità della famiglia nei confronti dei figli prima di quell'età, stabilire, per legge, che i genitori contano poco o niente, mentre già in mille modi sono contestati. Adesso, in una situazione quale quella che stiamo vivendo, sul tema delicato di cui stiamo parlando, noi spodestiamo i genitori.

Del resto questo tipo di corso è fatale: non ci facciamo illusioni! Già a suo tempo, quando si trattò di un altro *referendum* importante ma lacerante, dicemmo che sarebbero seguiti, nella stessa logica, altri fatti gravi. Dicemmo che sarebbe venuto l'aborto e ci si tacciò, quasi scandalizzati, di allarmismo. Che c'entra? È un'altra cosa, si disse. Il popolo non lo vuole, qui stiamo parlando solo di divorzio. Ora è venuto l'aborto, ed è inutile che facciamo gli scongiuri dicendo che tutto si aggiusterà, che non ci saranno conseguenze. Dopo che abbiamo stabilito di spodestare il padre, nell'ipotesi di cui parlavo prima, viene, nella stessa legge, un articolo successivo che spodesta padre e madre contemporaneamente nei confronti della minorenne sul tema dell'aborto! E non con una decisione cor-

retta, come sarebbe quella dell'autorità che riconosce non degni o non capaci i genitori di intervenire o di interloquire. La legge prevede, ovviamente, che i genitori che non sappiano, non riescano a fare o siano incapaci di compiere il loro dovere siano privati della potestà ed altri in loro vece provveda. Ma è inconcepibile lasciarli e ritenerli capaci di esercitare la potestà e togliere, al tempo stesso, ad entrambi tale potestà su un argomento di questo genere, stabilendo che, ove non so bene quale organo lo ritenga opportuno (non so se questo è compito del consultorio: mi augurerei di no), si può prescindere, ai fini della decisione sull'aborto, dal padre e dalla madre.

A questo punto, si può dire che la considerazione dell'età minore sia stata seria? Che la nostra richiesta di affermare che solo a 18 anni si è padroni di decidere validamente sia stata valutata nella sua interezza o non si tratti di una parola aggiunta per rendere meno ostica la legge, lasciandone identica la sostanza?

Tuttavia, fino a questo punto, il disegno di legge sarebbe certamente incostituzionale solo ai sensi degli articoli 29 e 30, sotto il profilo dei rapporti etico-sociali, cioè del diritto di famiglia. Non è che ciò non sarebbe grave, perchè la Costituzione non è fatta a compartimenti stagni, alcuni importanti, altri meno, ma è certo che i princìpi fondamentali sono, appunto, fondamentali, gli altri vengono in considerazione successivamente.

Il fatto è che questo disegno di legge, onorevoli colleghi, urta, anzitutto, contro i princìpi fondamentali della Costituzione, non soltanto, quindi, contro il diritto di famiglia e gli articoli 29 e 30 della stessa. Il senatore Nencioni, che in questo momento mi guarda significativamente, certo con riferimento ad un tema che egli ha trattato, insieme con molti altri oratori, e sul quale, tuttavia, egli si è soffermato specificamente, considera il riferimento all'articolo 2 della Costituzione — così ebbe a sostenere — piuttosto relativo. Io ritengo invece che si tratti proprio dell'articolo 2.

Onorevoli colleghi, è l'articolo 2 della Costituzione che qui viene vulnerato colpendo un diritto inviolabile, primo tra i diritti inviolabili, che lo stesso articolo riconosce e garantisce. Perchè nel momento in cui la norma costituzionale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, senza poterli enumerare perchè ciò sarebbe impossibile, evidentemente non può non considerare al primo posto il diritto inviolabile all'esistenza, alla vita, senza il quale tutti gli altri diritti poggerebbero sul vuoto. I diritti inviolabili si radicano nell'uomo che esiste, nell'uomo vivo; il diritto alla vita, quindi, è il primo dei diritti inviolabili, anzi quello che tutti i diritti inviolabili precede, prima di tutte le leggi, prima della stessa Costituzione.

Nel corso dell'altra discussione su questo tema ebbi il piacere di ascoltare, lo scorso anno, direttamente dalla voce del senatore Branca, al quale mi rivolgo con tutta deferenza e stima personale, l'interpretazione secondo la quale l'articolo 2 deve essere guardato in rapporto all'articolo 1 del codice civile. Ha detto giustamente il collega Valiante — non so se sia presente, ma mi auguro di sì perchè desidero compiacermi per l'intervento vibrato e giuridicamente ineccepibile che ha svolto in questa Aula — che semmai è vero il contrario: è il codice civile cioè, che va interpretato alla stregua della Costituzione e non la Costituzione alla stregua dell'articolo 1 del codice civile. Questo articolo dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita e che i diritti a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Ma chi mette in dubbio questo? Soltanto che la condizione della nascita, onorevoli colleghi, non può essere — e mi appello ai fini giuristi che sono in quest'Aula — una condizione meramente potestativa, cioè illegittima, cioè illecita. Il concepito ha alcuni diritti se nasce, se si verifica cioè l'evento naturale della nascita, ma se dipende da me farlo nascere o non farlo nanescere, siamo in pieno nell'illecito consumato, appunto, con una legge di questo genere. Il codice civile, per rami certamente meno importanti, stabilisce che le condizioni potestative non sono ammesse, si

considerano addirittura come non apposte e se mai tale condizione, subordinata esclusivamente alla volontà di un terzo, non si verifichi, si ha ugualmente come avverata. Se dovessimo attenerci a tale normativa dovremmo concludere addirittura che se il concepito non nasce perchè non lo si è fatto nascere, lo si dovrebbe ugualmente considerare come nato e dovrebbero maturare lo stesso tutti i diritti a lui riferiti.

La verità è, cari colleghi, che se continuiamo con questo tipo di leggi, finiremo non solo per dimenticare le basi elementari del diritto, ma addirittura i fondamenti della logica, abbandonata la quale si finisce per rimanere fatalmente imbrigliati in una trappola senza uscita. È certo, dunque, che bisogna nascere per cominciare a parlare di diritti esercitabili, ma la nascita deve essere un evento naturale, non un evento a discrezione di chicchessia. La vita dell'uomo è un arco che va dal concepimento alla nascita naturale, alla morte naturale (e non sembri superflua l'aggiunta di questo aggettivo anche a proposito della morte); si tratta di un unico arco, e qui io colgo l'interessante riferimento, al quale accennavo qualche momento fa, riferimento fatto da parecchi onorevoli colleghi, tra i quali il senatore Nencioni.

Un articolo che segue l'articolo 2, e precisamente l'articolo 31 della Costituzione, dice che la Repubblica protegge la maternità. No, cari amici; non è l'ex ONMI (opera nazionale per la maternità e l'infanzia) quella di cui si parla nell'articolo 31; non si parla della tutela della donna, perchè altri articoli tutelano l'uomo e la donna nello stesso modo e tutelano in particolare la donna lavoratrice. C'è anche l'articolo 37 che si occupa della salute e di una adeguata protezione della madre e del bambino. L'articolo 31 protegge, invece, la maternità in un contesto eloquente, onorevoli colleghi; protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, protegge cioè, la vita nel seno della madre, nella fase prenatale, così come la protegge, poi, nell'infanzia e successivamente nella gioventù. La vita è qui considerata, come dicevo, in un unico arco che comincia dal concepimento e sale fino alla gioventù; comincia, poi, a declinare nella parabola discendente, anch'essa ugualmente protetta dalla Costituzione, della malattia o dell'infortunio, quando, purtroppo, la parabola precipita, ovvero nella fase naturale discendente della invalidità e della vecchiaia quando si svolge, con l'aiuto di Dio, fino al suo termine. E tutto questo arco di vita è una sola vita, della stessa dignità, che deve avere, perciò, la stessa identica tutela, in tutte le sue fasi, che non si può rateizzare. Non si può dire: i primi tre mesi si può fare della vita dell'uomo quello che si vuole, per gli altri sei mesi si può ottenere una piuttosto facile licenza di uccidere; è fatale, onorevoli colleghi, che se si comincia in questo modo, si giunge, poi, ad avanzare perplessità anche sulle ultime rate; e qualche giornale già ne sta parlando. Si parla delle ultime rate della vita nelle quali sopravviene la malattia che debilita, si considera il povero essere che soffre, colui che alla società — si afferma — non dice più niente e non può più dare niente. Se dunque le prime rate sono tutelate in modo affievolito, tuteliamo in modo affievolito anche le ultime rate della vita! No, onorevoli colleghi. Questa è la teoria barbara — diciamo la verità — contro la quale la Democrazia cristiana si batte. La vita è un'unica misteriosa e splendida parabola: maternità, infanzia, gioventù; c'è la vita dell'uomo nel seno materno, nell'infanzia dopo nato. nella gioventù quando l'individuo cresce e matura; continua la vita dell'uomo, anche quando, forse, diventa un peso per colui stesso che la sopporta e la vive, e tuttavia essa va ugualmente rispettata da tutti, curata e protetta dalla società.

Quest'arco della vita dell'uomo deve essere interamente tutelato, se non vogliamo dare all'uomo una protezione inferiore a quella che i colleghi che se ne sono interessati hanno dato recentemente alla fauna selvatica con l'ultima legge sulla caccia. Quando si è stabilito, infatti, che bisogna proteggere la fauna selvatica, giustamente coloro che di queste cose si interessano hanno stabilito che non è punibile solo chi attende al volo un uccello per spararagli una schioppettata, ma è colpito anche chi si

addentra nelle zone protette a manomettere i nidi, a prendere le uova, a detenerle o a disperderle. È naturale che sia così se si vuole proteggere una vita. Non si può dire: la vita si protegge dopo che l'essere è nato, non prima. Se non si trattasse di un argomento grave come quello che stiamo affrontando, ci sarebbe da affermare sconsolati, onorevoli colleghi, nella situazione in cui viviamo e con una legge di questo genere, che l'unica caccia libera in Italia rischia di diventare la caccia all'uomo. E bisogna stare attenti, onorevoli colleghi, perchè non si tratta di questioni che si possano superare con una battuta, della quale, anzi, chiedo scusa. Sono questioni gravi. Una volta che la vita dell'uomo, invece di essere un solo meraviglioso processo di sviluppo, di crescita, diventa una fredda determinazione di fasi iniziali, intermedie o finali; una volta che i legislatori, gli autori della legge — quali noi siamo — imboccano strade di questo tipo la vita dell'uomo è finita. Ad attentare alle prime rate di vita pensano i legislatori presenti, alle ultime rate penseranno, magari, i legislatori futuri, con i folli disegni sull'eutanasia che già, peraltro, vengono adombrati; delle rate intermedie si occupano abbondantemente i violenti di ogni natura, gli assassini, i sequestratori, i rapinatori, gli spacciatori di droga, i brigatisti. La rateizzazione è completa e ciascuno si dedica a distruggere la parte di sua competenza.

Ma è molto grave, onorevoli colleghi, che ai disegni di fuorilegge possano servire non dirò di incitamento, ma di riferimento i disegni di coloro che vogliono, invece, stare e stanno dentro la legge, anzi di coloro che sono gli autori stessi — come noi siamo — della legge.

Si dirà: gli argomenti sono noti, li abbiamo già sentiti prospettare, magari li condividiamo. Ma, nella situazione attuale, che si fa? Qui entra in gioco un altro aspetto mortificante di questa discussione, quello di un Parlamento stretto in un angolo, di un Parlamento il quale vorrebbe fare ma non fa, non riesce a fare, soffocato da certi termini cartacei, che esso stesso ha stabilito e che può, quindi, allo stesso modo, modificare. Vogliamo ingaggiare lotte decisive contro pericoli veri e non riusciamo ad affrontare neppure alcune situazioni allo scopo di modificare i termini che ci strangolano! Modifichiamoli, onorevoli colleghi! Non possiamo essere vittime di termini che condizionano il nostro lavoro in modo grave, quando abbiamo nelle nostre mani la possibilità di cambiarli con un'altra legge. Anche se fosse di modifica costituzionale — ma non lo è — una legge di questo tipo si potrebbe e dovrebbe fare. Basta che non si continui a farsi condizionare dalle intimidazioni murali, da quelli che gridano: giù le mani da questa proposta, giù le mani da quest'altra! A furia di mettere giù le mani, cari amici e cari colleghi, noi stiamo finendo per alzare entrambe le mani, entrambe le braccia in un atteggiamento di resa che non è di alcun buono auspicio per il futuro della Repubblica italiana.

Non venite a dirmi, onorevoli colleghi, perchè prima di offendere il Senato offendiamo ciascuno di noi, che, se la legge tornasse alla Camera, saremmo alla mercè di un gruppo ostruzionistico. Dunque l'attività ostruzionistica di un piccolo gruppo ci paralizza, il gruppo ostruzionistico della Camera diventa l'organo legislativo supremo, condiziona tutti noi. Se si torna alla Camera c'è l'ostruzionismo, se si sta qui c'è il *referendum*, se apportiamo anche un solo emendamento salta tutto. Noi, dunque, rappresentanti della sovranità popolare dovremmo concludere e confessare di non potere fare nulla.

Ma crediamo che queste siano giustificazioni che il popolo accetta, onorevoli colleghi? Crediamo veramente che si possa andare avanti con i facili *slogans*, con la prospettazione oscura di un fatto grave che certo esiste, come l'aborto clandestino, di fronte al quale però bisogna assumere serie iniziative e non fermarsi impotenti, dicendo che non si può altrimenti provvedere? L'aborto clandestino certamente esiste, onorevoli colleghi. Siamo forse nati ieri per non sapere che tutto quello che ripugna alla coscienza individuale e alla coscienza collettiva, che è contrario alla coscienza comune, di solito è clandestino? Si fanno

clandestinamente le cose che si ritiene che non siano molto confacenti e che si preferisce, quindi, non fare conoscere. Tutte le cose che urtano la sensibilità comune, la sensibilità individuale o sociale, sono tendenzialmente destinate a restare clandestine. Ma non è un modo per risolvere questi problemi quello di toglierli dalla clandestinità. Il furto e l'assassinio avvengono forse normalmente alla luce del sole? Per renderli pubblici — attenti, onorevoli colleghi, alla diabolica necessità alla quale l'uomo ricorre in questi casi — si pretende di cambiare loro nome. Nessuno si vanterà mai per aver commesso un furto; il furto rimarrà, quindi, clandestino, a meno che lo si chiami esproprio proletario, pensando così di nobilitarlo. Nessuno si vanta di aver commesso un omicidio, fino a che questo non viene definito atto di giustizia popolare, pensando così di giustificarlo. (*Interruzione del senatore La Russa. Richiami del Presidente*).

Inutile, quindi, dissertare enfaticamente sulla piaga dell'aborto clandestino che incombe. Non è rendendo lecito e libero l'aborto che ci possiamo liberare da questa piaga. Le statistiche confermano che anche nei paesi ove esiste una legge a favore dell'aborto, rimane l'aborto clandestino perchè a nessuna donna può far piacere la registrazione in un cartellino nel quale è scritta la data dell'aborto, la data della autorizzazione, a prescindere da cento altre considerazioni. Ecco perchè l'aborto clandestino rimane anche quando vi è l'aborto legalizzato. Certo, tutto è reso più facile dalla circostanza che, una volta risaputo, non vi sarebbero conseguenze di sorta dato che il fatto non ha più in sè nulla di illecito.

Non si può combattere la piaga dell'aborto che tutti qui abbiamo definito un disvalore, un male sociale, legalizzandolo. Non si sostiene qui che l'aborto su donna consenziente debba necessariamente essere punito con la reclusione; nessuno ha detto che l'articolo 546 del vigente codice penale è quello e non si tocca, che non ci possono essere altri riferimenti sanzionatori, che la condanna della società deve manifestarsi necessariamente con le manette. Ma un disvalore, un male bisogna combatterlo e condannarlo.

C'è poi la grossa questione del *referendum*. Onorevoli colleghi, capisco le cautele con le quali il Governo, e per esso il Presidente del Consiglio, ha dovuto esprimere un certo parere. Il Presidente del Consiglio ha dei doveri che dipendono dalla sua carica e su questo non discuto, ma io che non ho questa carica credo di non commettere alcun peccato mortale, a parte il fatto di essere soggetto a qualche intimidazione murale — e speriamo solo quella — se dico che il *referendum*, così come è regolato dalla legge del 1970, è un istituto sbagliato e pericoloso. L'articolo 75 della Costituzione, che nessuno vuole toccare, ha stabilito i casi in cui il *referendum* non è ammissibile, ma non ha detto niente in positivo sulle norme che debbono presiedere ad un *referendum* che non sia esplosivo per il corretto funzionamento delle istituzioni. E molti fra i *referendum* che erano stati proposti sarebbero stati esplosivi per le istituzioni; molti anche tra quelli ammessi lo sono.

Personalmente, non sono troppo d'accordo sul fatto che le forze politiche tutte insieme si siano trovate d'accordo che il *referendum* sul finanziamento dei partiti politici si debba celebrare. Prima di tutto, onorevoli colleghi, siamo noi il supremo organo politico del paese; non se l'abbiano a male nè il Governo, nè la Corte costituzionale, nè qualsiasi altro organismo, è il Parlamento che rappresenta la sovranità popolare come massimo organo politico del paese. Non sono affatto d'accordo che si tratti di un *referendum* che si può fare, perchè i partiti sono tutti d'accordo. Dobbiamo stare attenti, onorevoli colleghi, a chiamare gli elettori dando a ciascuno una scheda nelle mani in un momento come questo, in cui molti si aspetterebbero altri tipi di quesiti e di *referendum*. Non sono certo io qui a non temere, a non paventare questo stato d'animo. Dobbiamo, tuttavia, stare attenti, onorevoli colleghi, a non cadere dal drammatico nel ridicolo. In questo momento, noi diamo al popolo

italiano una scheda per decidere tra le tante cose che attraversano oggi la mente dei cittadini, sul finanziamento o meno dei partiti: si è chiamati ad andare nella cabina elettorale, a fare magari la fila per decidere sul finanziamento dei partiti, a spendere cioè 60 miliardi certi, quanto costa il *referendum*, per vedere se sia o meno il caso di distribuirne 45 ai partiti politici. Bisogna che stiamo molto attenti a vedere se questa è proprio una fatalità che non ci possiamo scrollare di dosso solo per il timore di essere accusati di mettere le mani sul *referendum*.

In questo quadro si pongono poi i guasti che il Parlamento crea quando non ponendo mano ai problemi determina vuoti che vengono occupati da altri. Già c'è una tendenza della Corte costituzionale a coprire alcuni di questi vuoti con un'attività non di sua competenza. Già un disegno di legge del senatore Branca che il Senato ha approvato e che le forze politiche dovrebbero cercare di mandare avanti anche alla Camera ha contrastato — almeno qui al Senato — un certo disegno della Corte costituzionale di allargare la propria competenza su materie che solo una nuova legge potrebbe determinare. Ma c'è anche, e parlo, com'è mio dovere, con la stessa franchezza, una tendenza che viene da più lontano, onorevole Bonifacio. Mi riferisco ad una certa attività della Corte che risale anche ai tempi in cui ella magistralmente la presiedeva, cioè la tendenza ad occupare gli spazi propri del legislativo attraverso le sentenze. La Corte costituzionale deve dichiarare solo se una legge è conforme o no alla Costituzione; e ciò con riferimento ad una legge che esiste, non una legge che sarebbe magari auspicabile esistesse, ma che non esiste. È assurdo dichiarare incostituzionali le leggi non nella parte in cui dispongono, il che è sacrosanto e legittimo, ma per la parte in cui non dispongono, e quindi, in realtà, non esistono. Lo so, questo tipo di legislazione è venuto fuori quando leggi sbagliate che andavano nella sede propria corrette sono giunte dinanzi alla Corte costituzionale, la quale ha notato che secondo il principio di uguaglianza se una legge non copriva tutta l'area che doveva coprire era meritevole di censura. Un certo beneficio, ad esempio, si fermava ad un dato punto e non includeva tutti coloro che erano nelle medesime condizioni. Legge, quindi, censurabile dal punto di vista costituzionale perchè non copriva tutto l'arco degli aventi diritto in base alla Costituzione. Ma quando ci si trova di fronte a leggi di questo genere la Corte costituzionale non può dire che è incostituzionale per la parte in cui non dispone; deve dire che è incostituzionale nella parte in cui dispone male ed annullarla, in attesa che il Parlamento ne faccia una che disponga correttamente, secondo le indicazioni della Corte. Ogni altro tipo di intervento costituisce invasione di campo, pericolosa come precedente e pericolosa soprattutto come lesione della Costituzione ad opera della Corte stessa. Molte, infatti, di queste norme inserite nell'ordinamento attraverso una sentenza della Corte costituzionale ledono il famoso articolo tante volte invocato, della copertura. Quando, invero, noi approviamo una legge dobbiamo indicare le fonti per la copertura della spesa, mentre se la Corte costituzionale statuisce che una legge si deve estendere ad altro, ne estende l'applicazione in violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Purtroppo cose di questo genere continuano ad avvenire ed il Parlamento deve prendere in mano questa questione, deve fare delle leggi che chiariscano questi punti, che stabiliscano i limiti. È il Parlamento che deve segnare rigidamente i confini delle competenze, in un ordinamento pluralistico, altrimenti di pluralismo e di conseguente disordine si muore.

Proprio in questi giorni siamo di fronte ad un'altra questione scottante, quasi che non ci fosse già tanta confusione in Italia per le interferenze e le sovrapposizioni tra organi di altissimo livello. Piuttosto sconcertante è, ad esempio, a mio avviso, la decisione della Corte costituzionale che ha affiancato ai poteri dello Stato anche il potere dei promotori del *referendum*. Dieci cittadini sono così diventati un potere dello Stato. Capirei che fossero riconosciuti

magari come un potere dello Stato i 500.000 firmatari, anche se in definitiva si tratta di 500.00 cittadini istanti, fatto che non basta a farli assurgere a potere dello Stato. Mi sembra assolutamente singolare che diventino potere dello Stato coloro che hanno solo il compito di tenere il carteggio, di portare i fogli con le firme e di depositarli nella cancelleria della Corte di cassazione.

Si insinua, inoltre, una tesi pericolosa che mi auguro non trovi spazio, quella cioè che si potrebbe accettare per evitare il *referendum* la modifica di una legge se questa va nel senso della volontà dei promotori. Queste dieci persone, cioè, non so in che veste e come dovrebbero manifestare la loro opinione in merito. Infatti la volontà che si manifesta con il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione è semplicemente quella di abrogare una legge. Non è neppure prevista una relazione alla base della richiesta di *referendum* per indicare in che senso si voglia modificare la legge. Cosicchè, a mio giudizio, se si chiede l'abrogazione, ad esempio, di una legge penale, ci può essere chi vota per l'abrogazione perchè pensa ad una legge meno severa e chi vota ugualmente sì, pensando ad una legge maggiormente repressiva. Come giuoca, quindi, questa cosiddetta intenzione dei promotori? Io spero, onorevoli colleghi, che questa idea non si faccia strada!

Quasi che non bastasse — e concludo — ci stiamo affannando alla Camera dei deputati ed al Senato in modifiche, per molti aspetti discutibili — l'abbiamo riconosciuto — delle leggi soggette a *referendum*, il tutto collegato ad un articolo secondo il quale se la legge è abrogata il *referendum* non si effettua più. Da qui l'assurdo che, ove il disegno riuscisse, si proceda comunque ad un solo *referendum* e dei meno importanti, anche se gravido di implicazioni. Intendo parlare di un grave se pur implicito rischio di aggiramento della Costituzione. Quando nel corpo elettorale si formano una maggioranza ed una minoranza tra parti che la pensano diversamente, il gioco democratico è libero, è aperto, è fisiologico, è costruttivo. Se ci si rivolge, invece, al corpo elettorale con un *referendum* come quello sul finanziamento dei partiti sul quale tutti i partiti politici dichiarano di essere d'accordo, ove, invece, una ondata distruttiva di qualunquismo, non del tutto escludibile, dovesse arrivare a sconfessare, appunto, coloro che sono tutti d'accordo, credete che le conseguenze si limitino solo ai 45 miliardi di finanziamento o che non ne resti investita globalmente l'autorità e la funzione dei partiti ed incrinato anche il senso dell'articolo 49 della Costituzione? Non risulterebbe, in realtà, che i partiti, tutti insieme considerati, rappresentano una minoranza rispetto al corpo elettorale?

Non prendiamo, quindi, alla leggera il *referendum* sul finanziamento pubblico dei partiti e teniamo conto, infine, che sull'articolo 39 della legge sul *referendum*, cui è appeso tutto il nostro lavoro di questi giorni, la Corte costituzionale ha sollevato dubbi di incostituzionalità. Notate bene: non un organo giurisdizionale periferico ha sollevato la questione, ma la stessa Corte costituzionale ha messo in forse, con l'articolo 39, il filo al quale ci appendiamo, filo che diventa sempre più esile col passare dei giorni. Lavoriamo, quindi, con il rischio di fare quella che, se fosse personale, sarebbe solo una pessima figura e riguardando, invece, l'intero Parlamento, diventa un errore politico grave.

Veramente, di fronte a 500 mila persone o poco più che hanno firmato la richiesta di *referendum*, rispetto ad un popolo di 50 milioni, non dobbiamo tener conto della gravità di queste conseguenze, non dobbiamo tener conto che non possiamo dipendere dall'oscillazione giurisprudenziale della Corte costituzionale? Con lo stesso criterio con cui la Corte ha escluso — meno male! — il *referendum* su diecine di articoli del codice penale, perchè non si possono mettere in votazione, con un sì o con un no, materie eterogenee (avremmo dovuto emanare noi, onorevoli colleghi, questo tipo di disposizione in tempo utile, non la Corte), se, dicevo, il *referendum* sull'aborto fosse stato assoggettato allo stesso criterio, in ordine alla sua ammissibilità, avrebbe dovuto essere escluso. Per quale ragione io,

che posso essere favorevole — e personalmente lo sono — ad una disciplina dell'aborto diversa da quella prevista dall'articolo 546 del codice penale, dicendo il mio sì all'abrogazione dell'articolo 546 (che credo vada cambiato e sostituito) dico inevitabilmente sì anche a cose che non c'entrano nulla con l'aborto su donna consenziente? Dico, ad esempio, sì anche all'abrogazione del reato di istigazione all'aborto, una figura di reato che, invece, voglio conservare e, semmai, aggravare. Il *referendum* proposto mette insieme, invece, e considera alla stessa stregua l'articolo relativo all'aborto su donna consenziente, l'articolo sull'istigazione all'aborto, il reato di procurata impotenza e financo il reato di contagio venereo.

Alla stregua della giurisprudenza ultima della Corte costituzionale, neanche il *referendum* sull'aborto avrebbe potuto, dunque, essere consentito e invece lo consentiamo perchè la giurisprudenza allora era una, adesso è un'altra.

Dove va a finire, così, la certezza della vita giuridica del paese? Invece di procedere a tante discusse abrogazioni, non avremmo potuto deciderci, onorevoli colleghi, non potremmo deciderci anche ora per una abrogazione sola, quella della legge regolatrice del *referendum*? Non è fin troppo chiaro che si tratta di una legge sbagliata, che dobbiamo cambiare, che è urgente cambiare? Credete pure, onorevoli colleghi, di fronte a 500 mila che hanno firmato, milioni e milioni di cittadini che non hanno firmato apprezzerebbero un gesto di coerenza, di coraggio, di decisione.

Comunque, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, volgendo al termine e quale che sia la sorte di questa nostra discussione, desidero — credo sia mio dovere — rivolgere un appello nel senso proposto. Con questo nostro ordine del giorno noi non vogliamo cancellare dall'agenda del Parlamento questa grave questione che da troppo tempo, per errori non nostri o, forse, in parte anche nostri, è dinanzi alle Camere. Noi vogliamo fare una buona legge; la possiamo fare, la dobbiamo fare. Non possiamo giustificarci di fronte al futuro del paese, dicendo che non l'abbiamo fatta per l'ostruzionismo dell'onorevole Pannella o perchè ce lo impediva la scadenza di alcuni termini. Abbiamo la possibilità ed i mezzi per fare una buona legge. Sono d'accordo con il senatore La Valle per certi suoi angosciati riferimenti, nel corso di un intervento che non condivido ma di cui ho apprezzato alcuni momenti di tensione. Egli ha detto che appare troppo enfatico il riferimento al diritto alla vita con la « V » maiuscola, mentre dovremmo guardare più concretamente alla vita di ciascuno, alla vita con la « v » minuscola. Sono perfettamente d'accordo. La legge che dovremmo fare non è quella per la vita, per l'accoglimento della vita, per la salvaguardia della vita. La vita, onorevoli colleghi, non ha bisogno di queste leggi, la vita vive da sè, la vita prorompe fuori dei cancelli della legge, la vita è un continuo miracolo, una continua magnifica esplosione. Nel corso della discussione molti colleghi, mentre svolgevano magnifici interventi, dicevano di essere costretti a ripetere gli stessi discorsi. Non è vero! I discorsi sulla vita non si ripetono mai, c'è sempre tanto altro da dire, si potrebbero fare 100 giornate di dibattito per dire tante altre cose nuove, diverse, affascinanti. Non è, dunque, questo il problema: la vita non ha bisogno di una legge. Abbiamo, invece, bisogno di qualcosa di molto più modesto. Quella che dovremmo fare è una legge di attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, una legge per la protezione della maternità, cioè per la protezione dell'uomo nel seno materno, nella fase prenatale. Una legge di questo genere, alla stregua di quel che abbiamo detto, ci troverebbe largamente concordi in ordine agli strumenti necessari; non solo per i consultori, ma per cose molto più importanti, molto più incidenti dei consultori, ai fini della protezione della maternità! Direi che per tre quarti o per quattro quinti questa legge ci troverebbe certamente d'accordo, con un larghissimo schieramento. Una legge per la protezione della maternità — non mi nascondo dietro un dito — dovrebbe avere, tuttavia, anche una sua ultima parte relativa ai casi di interruzione della gravi-

danza. Certo, onorevoli colleghi, l'ultimo capitolo, non il primo, il secondo o il terzo, della legge dovrebbe, inevitabilmente, affrontare i temi della interruzione della gravidanza. Su questa interruzione della gravidanza può darsi, anzi è facilmente prevedibile, che il ventaglio delle ipotesi varierebbe a seconda delle diverse visioni etiche, politiche, sociali. Taluno vorrebbe mantenerlo — e io sono tra questi — piuttosto ristretto, altri lo vorrebbe allargare un po', altri lo vorrebbero allargare un po' di più. Ma questa è la legge democratica, onorevoli colleghi, alla quale nessuno intende sottrarsi. Una legge che nell'ultimo capitolo stabilisse, secondo le regole della democrazia, che i casi debbano essere due, o supponiamo 22, non scandalizzerebbe alcuno. Nessuno parlerebbe di lacerazione del corpo elettorale in un caso di questo genere. Sarebbe approvata all'unanimità per i primi quattro quinti, sarebbe certamente approvata all'unanimità anche per una parte dell'ultimo capitolo, potrebbe costituire motivo di differenziazione solo in alcune ipotesi. E tutto ciò sarebbe regolare, normale, fisiologico, corrispondente alla natura delle cose, alla legge democratica.

Perchè essa è, invece, lacerante? Perchè per i quattro quinti resta soltanto confusa discussione accademica o enunciazione di propositi futuri e si incentra solo sull'ultimo capitolo, quello relativo alla interruzione della gravidanza, che diventa così il primo e l'unico. Così si lacera la coscienza popolare.

L'invito a fare una buona legge non è un invito accademico e vuoto, ma è un invito concreto: facciamo insieme una legge per la protezione della maternità, spazziamo via gli ostacoli che ci impediscono di procedere con la dovuta ponderazione. Non creiamo, onorevoli colleghi, questa spaccatura, questa crepa che non è poi tanto piccola e, in una situazione delicata, come quella che stiamo vivendo, può diventare frattura rovinosa. Non ci astraiamo dal tempo in cui viviamo e dal terreno scottante, esplosivo su cui poggiamo i piedi. Non sacrifichiamo ad esigenze fatue e superabili la volontà, che ha già dato frutti cospicui, di lavorare insieme. Non spaventiamoci, non facciamoci mettere in un angolo da una situazione generale in cui sembra che il Parlamento sia l'ultima cosa che conta e che debba solo ratificare affrettatamente tutto quello che altri (minoranze, organi che non c'entrano assolutamente nulla) hanno consapevolmente o meno predisposto.

Provvediamo, onorevoli colleghi, per ora a bloccare questa legge; subito dopo, *referendum* o non *referendum*, provvederemo tutti insieme a fare quello che occorre, in una situazione drammatica, anche in ordine a questa legge fondamentale. (*Vivissimi applausi dal centro, dalla destra e dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, avvertiamo la responsabilità e quindi viviamo il travaglio di questa legislazione, dalle implicazioni così rilevanti. Questo ci consente, non solo di rispettare, ma anche di comprendere le riserve, le obiezioni che testè ha svolto il collega Agrimi.

Queste, tuttavia, non possono portarci a modificare l'opinione nostra di relatori sulla validità del testo e sull'importanza che esso divenga legge della nostra Repubblica. Riprenderò solo alcune delle molte questioni qui sviluppate dal collega Agrimi.

È questo testo identico a quello che nel 7 giugno 1977 non ebbe il consenso di questo ramo del Parlamento? Non ritengo che sia così. Credo che non ci si possa nascondere la portata delle modifiche che alla Camera sono state introdotte e che sono, senatore Agrimi, qualcosa di ben diverso da concessioni verbali.

Queste modifiche, diverse in misura incisiva e sostanziale dal testo inizialmente approvato dalla Camera ed anche da quello che esaminammo al Senato, sono state frutto, in misura determinante, di sollecitazioni, quando non addirittura di emendamenti proposti

dal Gruppo democristiano della Camera e che procedevano nella linea sulla quale, nei confronti di questa legge, aveva condotto la sua battaglia il Gruppo democristiano del Senato.

In primo luogo non è irrilevante che tutte le norme preventive, a suo tempo discusse al Senato e introdotte anche con la collaborazione dei colleghi democristiani, siano state pienamente recepite dalla Camera; tanto che oggi il disegno di legge si presenta con una connotazione complessivamente diversa da quella iniziale, essendo un testo che contiene un'ampia parte relativa alla prevenzione: non affermazioni di buone intenzioni, ma precise norme di ampliamento dei compiti dei consultori, e stanziamenti per renderne effettivo il funzionamento.

È anche non indifferente che la Camera dei deputati, modificando una precedente decisione, abbia incluso i consultori tra le strutture che sono competenti in materia di prevenzione e interruzione della gravidanza. Voglio ricordare che in occasione del voto precedente alla Camera dei deputati questa proposta era stata appoggiata dal Gruppo democristiano, ma non aveva trovato il consenso della maggioranza.

Circa le norme su cui più specificamente ha mosso obiezioni il collega Agrimi, per quanto concerne il coinvolgimento del padre del concepito vi è una differenza che non è nominale. Nel testo che esaminammo un anno fa il coinvolgimento del padre era eventuale, perchè si sottoponeva ciò a una considerazione di opportunità. Attualmente invece è considerato come norma, come regola. Precedentemente doveva essere richiesto dalla donna, ora si prevede solo che la donna debba consentire. Si stabilisce, è vero, una eccezione alla regola, tuttavia ciò non cancella il fatto che la consultazione del padre del concepito diventa la regola.

Ora, senza dubbio — sono d'accordo con il collega Agrimi — nella maggioranza delle famiglie italiane queste decisioni, quale che sia la norma della legge, vengono assunte di comune accordo. Tuttavia la legge non può non considerare e affrontare le situazioni patologiche che pure vi sono. Stabilita una norma che comprenda in sè anche queste eccezioni, non rechiamo offesa alle situazioni, che senza dubbio sono la maggioranza dei casi, in cui condizione patologica non vi è.

Per quanto riguarda la norma relativa alle minorenni, una delle più difficili, travagliate e contrastate, la proposta di elevare l'età fino alla quale è richiesto il consenso dei genitori da 16 a 18 anni è stata approvata nell'altro ramo del Parlamento, dopo un travagliato dibattito ed anche un drammatico scontro, su proposta dei colleghi della Democrazia cristiana. È una modifica che non innova davvero in modo marginale. Nella relazione abbiamo chiesto al Senato di prendere atto di questa decisione e di confermarla. Si dice anche qui: è vero, ma la norma comprende una deroga. Ebbene, non può essere sottovalutato che questa deroga è coperta da una tutela giurisdizionale; cioè, ove la struttura pubblica cui la minorenne si rivolge consideri che vi sono seri motivi che impediscano o sconsiglino di consultare i genitori, vi è il ricorso al giudice tutelare, in coerenza con il fatto che tutta la potestà dei genitori non è assoluta, ma integrata con le norme più generali a tutela del minore.

Il giudizio su questa norma, quale è stato espresso dai colleghi democristiani in Commissione, poi nella discusione generale e riconfermato dal collega Agrimi, senza dubbio si presenta diverso dalla valutazione che il Gruppo democristiano della Camera ha dato non solo proponendo l'emendamento poi approvato, ma astenendosi su questo articolo della legge. Ora non voglio dire questo per negare che su tale materia — che, ripeto, è complessa, delicata e particolarmente difficile — possano esservi diverse valutazioni, ne prendo atto, ma ciò mi porta a dire che è difficile presentare questa critica, questa ripulsa dell'articolo 12 della legge come una sorta di pregiudiziale per la quale la legge non dovrebbe avere corso.

Circa le considerazioni efficaci del collega Agrimi sulla tutela costituzionale del concepito, faccio osservare che nella relazione del collega Pittella e mia è stato ribadito che, a nostro parere, questa tutela costituzionale è indiscussa. È certo interessante verificare a quali norme, oltre che allo spirito complessivo della Co-

stituzione, riferirsi per questa tutela. Personalmente non ho obiezioni a includere fra le norme alle quali riferirsi l'articolo 2. Il problema non è questo; nè credo per converso che lo sia l'argomento, valido ma, a mio avviso, non decisivo, che solo al momento in cui il concepito diventa persona, ha titolarità di diritti. Tutti conveniamo che vi sia tutela costituzionale, e che quindi la legislazione debba tenerne conto. La questione su cui divergiamo è altra; non si tratta di questione di piccolo momento, però non riguarda la tutela costituzionale. La divergenza riguarda l'opinione che tale tutela debba avere come presupposto la penalizzazione generalizzata, cioè che la tutela della maternità e del concepito sia identificabile con la tutela penale. La strada fin qui percorsa è stata questa; le conseguenze negative, rovinose proprio ai fini della tutela del concepito e non solo ai danni della madre, sono sotto i nostri occhi. Con la penalizzazione generalizzata di fatto si è realizzata una inerzia, una estraneazione dei pubblici poteri, quindi una deresponsabilizzazione di fatto nei confronti della interruzione della gravidanza; con il risultato di non salvare il concepito e di danneggiare la madre. Questo stato di cose — del resto lo sottolineava anche il senatore Agrimi — non è più perpetuabile.

In questo spirito la *ratio* della legge è quella di riconoscere una tutela del concepito senza farla equivalere necessariamente a tutela penale del concepito. La ricerca che è stata compiuta attraverso questa legge è stata quella di un intervento sanzionatorio dei poteri pubblici diverso dall'intervento penale. La linea scelta, quella del coinvolgimento sociale (in assenza di questo coinvolgimento, non dimentichiamolo, l'aborto resta reato; quindi non vi è una depenalizzazione indiscriminata), è da considerare non solo come uno strumento di tutela sociale, ma come una forma di intervento sanzionatorio della società.

Altre forme di intervento sanzionatorio potevano essere individuate. Nell'intervento del collega Agrimi vi era, sia pure di passaggio, l'esplicita ammissione che la sanzione penale non è l'unica forma di sanzione, che possono esservi sanzioni diverse. A questo punto della discussione sottovalutare il carattere sanzionatorio, costituito dal tipo di procedura messo in atto in questa legge, non sarebbe corretto.

Nello stesso intervento del senatore Agrimi con senso di responsabilità e correttezza è stato riconosciuto che la questione non è risolvibile con *referendum*, perchè non è risolvibile con mere abrogazioni, trattandosi di materia che presuppone una legislazione del tutto nuova; è stato detto sempre dal senatore Agrimi, che di questa nuova legislazione vi è non solo la necessità ma l'urgenza, perchè quando un problema di questa portata esplode nella società, è dovere e responsabilità dare ad esso una risposta politica; aggiungo che il non dare una risposta tempestiva, utile, adeguata esaspera, complica il problema, a tutto svantaggio di una corretta soluzione.

Certo, questa legge è ben lungi dal risolvere ed esaurire il grave e complesso problema. La difesa della vita, della maternità e del concepito non si risolve in un solo provvedimento legislativo, ma comprende un arco molto complesso di provvedimenti; in questo spirito nella nostra relazione abbiamo proposto lo stralcio per un prossimo, approfondito esame, degli articoli dall'1 al 18 del disegno di legge d'iniziativa popolare, abbiamo rinnovato l'impegno ad una sollecita riforma dell'adozione e abbiamo sollecitato una costante verifica da parte del Parlamento sull'attuazione di questa stessa legge. Ma questo disegno di legge costituisce un punto di effettivo, positivo equilibrio per chiudere una fase ed aprirne un'altra. Per questo rinnoviamo la sollecitazione al Parlamento a dare corso alla legge, e dunque non siamo favorevoli all'ordine del giorno per il non passaggio agli articoli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

A B B A D E S S A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A B B A D E S S A . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, porto il voto di adesione alla proposta del senatore Agrimi con il quale mi congratulo per l'acutezza delle argomentazioni che ha svolto e per le proposte che ha avanzato.

Devo dire che votiamo non per calcolo politico, non per opportunità del momento, non perchè ci interessa far conoscere a questi e a quegli il contenuto del nostro voto, ma per coerenza e per ubbidienza alle argomentazioni che abbiamo svolto nell'anno passato, nella passata seduta.

E perchè non sembri che io voglia riprendere tutti gli argomenti di carattere sociologico, statistico, costituzionale e sociale che allora furono a base dei miei tre interventi, io esaminerò brevemente altri motivi che, secondo noi, consigliano a ribadire il voto già espresso.

Nel Senato della Repubblica il disegno di legge non è pervenuto da parte della Camera dei deputati con qualche motivo in meno per farci ribaltare il voto che già abbiamo espresso nel 1977; si tratta di mettere in luce brevemente che il disegno di legge ci viene con qualche motivo in più per far consolidare quel voto che già esprimemmo, nell'auspicio che altri voti ancora possano aggregarsi a quelli che uniformemente si espressero per il rigetto del disegno di legge. Ed allora come primo motivo io dirò che c'è da rilevare che, auspice il fronte abortista, la Camera dei deputati non ha mostrato una certa disponibilità a valutare il travaglio che il Senato della Repubblica aveva certamente superato e sofferto nell'esprimere il suo voto; vi è stata quasi una corsa a riproporre il disegno di legge e, a parte la valutazione del senatore Agrimi circa la funzione legislativa che si esercita collettivamente dalle due Camere, io devo rilevare una certa mancanza di deontologia parlamentare da parte della Camera dei deputati perchè sarebbe stato opportuno che avesse preso più da vicino cognizione della problematica, così come era stata sviluppata nelle Commissioni riunite del Senato, ed avesse dimostrato una certa disponibilità a recepire qualche cosa di sostanziale in modo che il disegno di legge potesse tornare a noi con la soddisfazione di vedere che qualche essenziale suggerimento da noi svolto era stato recepito e tenuto presente.

Il nostro voto di adesione alla proposta Agrimi sta quindi a sottolineare innanzitutto il proposito di dimostrare e di segnalare alla Camera dei deputati, con riguardo e con rispetto, che il sistema bicamerale non è fatto di sopraffazione di una Camera sull'altra, ma è fatto di integrazione, di comprensione e di possibilità di armonizzazione dello sforzo legislativo. E qui devo dare atto all'intelligenza dialettica dei relatori di maggioranza sulle opinioni dei quali, quanto più sono intelligenti, tanto più io sono circospetto: hanno sostenuto che le modifiche — lo ha ripetuto la senatrice Giglia Tatò in questo momento e ieri si è sforzato di dimostrarlo il senatore Pittella — introdotte dalla Camera dei deputati sono sostanziali e darebbero un nuovo volto al disegno di legge che stiamo per esaminare; hanno cercato di usare questa tecnica avvolgente, persuadente e la loro dialettica quando nella relazione scritta hanno detto che il disegno di legge 1164 recepisce e rafforza i contenuti elaborati un anno fa in questo ramo del Parlamento ed in particolare — articoli 2 e 3 — che vengono esaltate la funzione e l'azione dei consultori familiari volti alla prevenzione generale e alla tutela sociale della maternità, e la loro attività specifica a sostegno delle gestanti in difficoltà per scongiurare l'aborto, ogni qualvolta sia possibile, e per garantire alla donna assistenza e solidarietà sociale quando l'aborto, nelle concrete circostanze, si riveli inevitabile.

Credo che questo sia un volere non dico offendere la modesta capacità intellettuale di ogni senatore, ma certamente usare una iperbole espositiva che non risponde alla normativa della legge. Se scongiurare significa allontanare con ogni mezzo il pericolo dell'aborto, se esaltare la funzione del consultorio significa porre la funzione del consultorio avanti e sopra tutte le altre funzio-

ni; se accettare l'ipotesi dell'aborto come inevitabile (non evitabile altrimenti) significa quasi sfiorare lo stato di necessità del codice penale Rocco, mi dicano i relatori in quale norma di questa legge questi tre postulati o questi tre corollari della relazione sono recepiti. Non certo nell'articolo 2, senatore Pittella, che lei ieri ha richiamato, laddove si dice che i consultori devono dare anche un contributo per superare le cause che determinano all'aborto. Quale contributo se non sono specificati nè mezzi, nè tempo, nè modi? Non è certo l'articolo 3, che voi pure avete citato come prova del nuovo *animus* e della *ratio* dissuasiva del disegno di legge, se lo stanziamento oggi previsto è identico a quello di ieri. Non è certamente l'articolo 8, che prevede la possibilità di limitare da parte del Ministero della sanità gli interventi presso le case di cura, perchè questo è un provvedimento di ordinaria amministrazione che serve piuttosto a perequare, diciamo, la possibilità di intervento presso le diverse case di cura e non a costituire un'opera di dissuasione all'aborto. Non l'articolo 12, il quale eleva sì il limite della minore età a 18 anni, ma poi finisce per dare disco verde a tutte le minori, anche dopo i 90 giorni dall'inizio della gestazione, con il semplice consenso o con la semplice certificazione del medico di fiducia. E non credo che queste vostre affermazioni possano essere sostenute adeguatamente, come avete tentato ieri ed oggi, nell'articolo 5 del disegno di legge, sol perchè il marito o il padre può essere sentito se la moglie o la donna consenta. Ma vi accorgete che avete peggiorato la normativa snaturando in questo articolo il costrutto costituzionale della famiglia? Mentre con il vecchio disegno di legge si diceva che il marito poteva essere sentito dal medico o dal consultorio, se la donna lo avesse richiesto, quindi poteva essere invitato, oggi voi dite che deve essere sentito ove la moglie lo consenta. E allora tra l'invito di ieri e l'essere scacciato di oggi mi pare che voi avete peggiorato il rapporto che vi dovrebbe essere fra la donna ed il *partner*. Ma vi accorgete che questo articolo 5 tramuta la società naturale della famiglia, come è prevista e voluta dalla Costituzione, tra eguali, in una società *ex lege* tra diseguali, dimenticando che il padre, oltre che lo spermatozoo, reca per la creatura che deve nascere il messaggio di millenni attraverso la stirpe, sicchè pare effettivamente offensivo per l'armonia e per la concezione della famiglia questo declassamento a società legale tra diseguali?

Inoltre non mi direte che questo articolo 5 rientra nella *ratio* dell'articolo 30 della Costituzione per cui i genitori hanno parità morale ed eguale obbligo giuridico di educare, mantenere, allevare i figlioli. Non mi direte che rientra nella *ratio* dell'articolo 31 secondo il quale lo Stato deve preoccuparsi di favorire la maternità e l'unità delle famiglie, con particolare riguardo alla famiglia numerosa.

Gli è che vi accorgete, onorevoli relatori della maggioranza, giustamente, che avete detto qualche cosa che va al di là di ciò che stabilite e contro cui può essere diretta una critica serena ed oggettiva, ed allora cercate di dimostrare al fronte antiabortista che avete, sì, fatto delle cose che tuttavia non risolvono il problema, ma che vi riproponete di farne altre insieme con il consenso del Parlamento. Di conseguenza presentate un ordine del giorno che contraddice in sostanza le affermazioni scritte che avete fatto all'inizio della vostra relazione.

Infatti dite col vostro ordine del giorno: « Il Senato, tenuto conto del fatto che larga parte della pubblica opinione sollecita che siano adottate tutte le iniziative volte a prevenire i casi in cui l'aborto può essere determinato dallo stato di abbandono in cui verserà il nascituro; rilevato che sono all'esame della 2ª Commissione permanente del Senato numerosi disegni di legge concernenti l'adozione speciale, l'affidamento familiare e l'assistenza all'infanzia; mentre rinnova l'impegno ad esaminare l'importante questione congiuntamente ai menzionati disegni di legge, nel rispetto del principio della tutela del valore sociale della maternità, sollecita il Governo e, nell'ambito della loro autonomia e competenza, le regioni, i comuni e i consorzi di comuni a predisporre concretamente i mezzi assistenziali volti al medesimo fine ». E ieri il senatore Pittella, riprendendo questo ordine del giorno, aveva l'onestà intellet-

tuale di dire: ci rendiamo conto di aver introdotto qualche modifica, ma potrebbero essercene di migliori e più ampie, per cui ci ripromettiamo in un prossimo avvenire di rimediare. Dunque motivi aggiuntivi permangono nel determinarci a consolidare il nostro voto perchè non è affatto vero che la Camera dei deputati abbia introdotto delle modificazioni migliorative o sostanziali al disegno di legge.

Ma un altro motivo ci spinge a solidarizzare con la proposta del senatore Agrimi. Si è detto qui che la proposta avanzata dal Movimento per la vita merita ogni attenzione, che tuttavia questo movimento popolare è arrivato un po' in ritardo e che, se fosse arrivato prima, avremmo dato maggiore attenzione alla sua proposta. Naturalmente non maggiore attenzione alla seconda parte della proposta di legge, che insiste sulla penalizzazione dell'aborto, ma certo sulla prima che introduce degli istituti e fa delle proposte che configurano una migliore e più vasta assistenza sociale.

Ebbene credo che sostenere questa tesi dell'arrivo in ritardo della proposta di legge popolare, mentre da un lato vulnera una valutazione che avrebbe dovuto essere positiva ed ampia per quei valori che sono espressi dal popolo in una diretta partecipazione alla possibile volontà e decisione legislativa, dall'altro significa trincerarsi dietro un dito perchè quegli istituti di prevenzione, quegli istituti assistenziali di dissuasione dell'aborto non sono nati o prospettati soltanto con la legge popolare proposta dal Movimento per la vita, ma sono stati discussi, sono stati segnalati, sono stati in certo modo dibattuti nelle Commissioni del Senato e della Camera e, se non avete voluto riceverli, è perchè avete voluto creare una contrapposizione tra il fronte abortista e il fronte antiabortista; e non vedo perchè poi ci si possa preoccupare del cosiddetto quadro politico, quasi che questo debba essere una valutazione esclusiva solo di una parte delle forze che partecipano al quadro politico stesso, tenendolo in piedi. Sarebbe stato più giusto, sarebbe stata una migliore apertura se molte di quelle proposte, anzichè essere differite, rimandate *sine die*, avessero formato oggetto di una valutazione concreta e si fosse dato prova del fatto che anche coloro che sono sul fronte abortista offrivano la disponibilità a cercare una intesa o quanto meno a rendere meno rigido il disegno di legge di cui ci stiamo per occupare.

Dirò poche parole ancora in ordine al *referendum*. Non credo che il pericolo del *referendum* possa avere una capacità determinante nel consigliare il voto del Senato; non credo si possa aprioristicamente dire che il *referendum* è certamente un'alternativa falsa e bugiarda; non credo che il *referendum* possa aprire senz'altro, come si è cercato di dimostrare in quest'Aula, la vittoria, il trionfalismo del radicalesimo. Credo che la paura del *referendum* sia e debba essere confermata come irrazionale e ritengo che questo sostenere così ampiamente la paura del *referendum* significa usare un argomento di coazione psicologica, di coazione intellettuale che dovrebbe essere respinto dallo schieramento degli antiabortisti. Perchè? Vedete, il *referendum* intanto è un istituto che ha a base la possibilità dell'espressione della volontà e del desiderio popolare: se i costituenti lo hanno a suo tempo previsto, è perchè ad esso ebbero ad affidare molte delle dirette decisioni e delle possibilità di espressione del popolo italiano. Si dirà che il *referendum* — l'ha affermato la senatrice Giglia Tedesco Tatò — può essere pericoloso perchè si è portati ad esprimere su un complesso di norme un sì o un no quando sarebbe stato meglio se tale complesso di norme fosse stato oggetto di un confronto diretto e di un dialogo costruttivo. Ma io non ho percepito durante i lavori delle Commissioni, non ho percepito attraverso i lavori della Camera dei deputati, la preoccupazione di creare il confronto recependo, per quanto di meglio e per quanto possibile, anche le proposte del fronte antiabortista; sicchè il *referendum* resta come uno strumento popolare di espressione veramente significativo. E se è certamente condannevole il tentativo di coloro che lo vogliono strumentalizzare in maniera ripetuta e politica, altrettanto deplorevole è il tentativo, all'ora X, di eliminare la celebrazione dei *referendum*.

Ancora deve pronunciarsi la Corte costituzionale per la questione di illegittimità che ha sollevato d'ufficio al fine di verificare i tempi e lo spazio che il potere legislativo ha, modificando o annullando una legge oggetto di *referendum*, di introdurre efficaci rettifiche. La decisione della Corte, in corso, può avere influenza sul disegno di legge in esame. Infatti, non è affatto pacifico che la Corte costituzionale, che si dovrebbe pronunciare in questi giorni sulla questione di legittimità costituzionale che ha sollevato, possa dire, quand'anche dovessimo votare questo disegno di legge, che il *referendum* non debba essere celebrato. È chiaro che la Corte costituzionale tende ad individuare i tempi, i modi, le condizioni in cui il potere legislativo possa modificare la legge, sicchè non sia più seguita da un *referendum*. Mi pare che se la Corte costituzionale dovesse dire che il potere legislativo, una volta fissata la data del *referendum*, non debba e non possa più modificare la legge *de quo*, potrebbe anche dire una cosa esatta. Comunque, attendiamo. Ma se il *referendum* dovesse per avventura sanzionare l'abolizione della normativa del codice Rocco, perchè si dovrebbe dire che effettivamente sarebbe aperto il trionfo al radicalismo? Forse che il legislatore ordinario, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, i cui contenuti vi sono stati adeguatamente ricordati dal senatore Agrimi, alla luce anche dell'interpretazione della sentenza n. 27 della Corte costituzionale, non potrebbe intervenire in un quadro di prevenzione e di assistenza sociale a dare una normativa più consona e più conciliante delle rispettive posizioni? O non è stato motivatamente sostenuto che la tutela dell'articolo 2 riguarda l'uomo (cui si collega il feto in evoluzione) e non la persona, e che il nascituro è anche destinatario di una garanzia costituzionale *sui generis?* E se per avventura il *referendum* popolare non dovesse sanzionare l'abolizione delle norme del codice Rocco, che cosa vieterebbe al legislatore ordinario di mettere mano ad una nuova legge organica che preveda nel suo insieme misure più adeguate di dissuasione per l'aborto e che quindi dia un'interpretazione più vasta, più umana, più sociale del problema?

Dunque la paura del *referendum* è irrazionale e diventa razionale soltanto in due ipotesi, secondo quello che io penso e secondo quello che mi dovrà essere consentito dire: la prima, il timore che effettivamente il *referendum* non sia scontato in partenza, non sia un *referendum* per il quale i giochi siano fatti e che possa essere confermata la normativa Rocco così nell'insieme, come diceva il senatore Agrimi, se non nelle singole norme, perchè la votazione è globale; la seconda è che attraverso il *referendum* non possa essere ribadita l'egemonia intellettuale, dottrinaria che il fronte abortista ha cercato di ottenere mettendo avanti sempre il timore per il quadro politico, che potrebbe essere perturbato.

E allora, illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, devo soltanto ricordare che il 18 aprile scorso, discutendosi delle misure di prevenzione e di repressione della politica criminale, avanzai delle proposte, in via di riflessione, in via di esame, al Governo e al Ministro di grazia e giustizia. Tra le altre proposte sostenute con ricordi letterari, scientifici e dottrinari ricordai anche la possibilità che fosse prevista la pena di morte. Un collega della Democrazia cristiana, poco valutando il fatto che io avevo proposto l'esigenza di una riflesione, disse in un empito di emozione: la sacralità della vita deve essere innanzi tutto rispettata. Un applauso, più vasto certo del settore democristiano, sottolineò — forse frettolosamente e senza tener conto di quanto insegnino le varie legislazioni — tale emotiva affermazione. Va bene: rispettiamo la sacralità della vita per i brigatisti rossi, la rispettiamo anche attraverso un ergastolo che non può essere quasi mai irrogato perchè vi saranno le attenuanti, e non fa paura perchè vi sarà un carcere facile alle evasioni. Non la rispettiamo per virgulti e boccioli che tendono a portare alla vita la testimonianza — insieme col loro dolore e con la loro gioia, con le loro lacrime e con le loro ansie — del dono della parola e della ragione, per dire che al di là delle leggi materiali e naturali c'è nel creato anche qualche cosa di più vasto e di più profondo?

È per questi motivi, illustre Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, che noi,

globalmente valutando la proposta del senatore Agrimi e di altri senatori, dichiariamo di votare a favore. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, dichiaro a nome del Gruppo di democrazia nazionale il voto favorevole alla proposta presentata, a norma dell'articolo 96 del Regolamento, dai senatori Agrimi, Bartolomei ed altri. Onorevoli colleghi, le ragioni del nostro voto favorevole già implicitamente sono state esposte nell'intervento che ho avuto l'onore di fare in questa Aula e che si richiamava agli interventi precedentemente fatti nell'esame del precedente disegno di legge, che il Senato della Repubblica bloccò nel suo *iter* legislativo attraverso un voto favorevole ad altra proposta, a norma dell'articolo 96 del Regolamento. Ma le ragioni, onorevoli colleghi, si possono, anzi si debbono sintetizzare, a mio avviso, non tanto in una volontà diretta alla posizione contraria all'aborto comunque voglia classificarsi (liberalizzato, regolamentato, regolamentato in termini, regolamentato *extra* termini), ma in un contrasto del disegno di legge con precise norme costituzionali.

Sono d'opinione, come ho già avuto l'onore di dire, che il disegno di legge nella sua ispirazione, nei suoi canoni, nella sua disarticolata e contraddittoria normativa urta contro diversi princìpi basilari, precettivi, cioè rivolti al legislatore, posti dalla Costituzione della Repubblica. Su questo mi pare non ci sia dubbio alcuno e questo impedisce, paralizza, deve paralizzare il procedimento legislativo.

Onorevoli colleghi, si è parlato a lungo (e sarebbe veramente fuori luogo che io li richiamassi) di tutti gli argomenti di carattere scientifico, argomenti offerti dalla fisiologia più recente circa l'arco della vita che procede dal momento del concepimento fino al momento, anche se non stabilito, della cosiddetta animazione, cioè del palpito magico della vita che interviene.

La norma costituzionale contenuta nell'articolo 2, voglio dire all'amico Agrimi, non l'ho contrastata; ho detto semplicemente che sostenere e costruire un castello sulla base esclusiva dell'articolo 2 della Costituzione offriva facile bersaglio agli avversari perchè da un punto di vista esegetico, dal punto di vista di una corretta, rigorosa interpretazione della norma, è possibile sostenere, anche in un ambito d'interpretazione di diritto comparato, che il momento in cui scaturiscono i diritti e la capacità può essere riportata, anche in analogia con la legge sui diritti dell'uomo che deriva dal noto trattato internazionale, nel momento della nascita. Non ho voluto anteporre, nella gerarchia delle norme, la norma contenuta nell'articolo 1 del codice civile, come proposto dal senatore Branca in Commissione, alla norma costituzionale perchè la norma costituzionale ha prevalenza assoluta ed ha il potere di rendere inefficace, di fulminare di nullità per contrasto costituzionale tutte le norme contenute nel codice civile e nella legislazione ordinaria.

Era una questione di solidità dal punto di vista del contrasto costituzionale, del sindacato costituzionale, che è quello che in questo momento ci tiene impegnati.

Onorevoli colleghi, l'articolo 31 della Costituzione non è stato, a mio avviso, mai, in nessuna occasione interpretato, da un punto di vista logico e da un punto di vista giuridico, in modo da poterne trarre delle norme di carattere tranquillo, delle norme di cui non sia possibile un'interpretazione che ne capovolga il significato o lo renda meno efficace e meno sicuro. Vorrei dire che è una conseguenza dell'articolo 2 della Costituzione; è una norma non degradata, ma che rende più efficace ed armonica la norma contenuta nell'articolo 2 della Costituzione. Anzi, questa reiterazione costituzionale è un segno che indica la volontà dei costituenti e la volontà della norma, che è un mondo a sè, che esprime determinati concetti. Quando l'articolo 31 dice che la Repubblica « protegge la maternità » e in modo asindetico dice « l'infanzia e la gioventù », copre un

arco di cui è chiaro il significato. Nè può esserci uno spazio costituzionale diverso lasciato fuori. Asindeticamente la Repubblica protegge la maternità, protegge l'infanzia, protegge la gioventù, cioè prende in esame, in una valutazione di un principio di protezione, l'uomo (articolo 2) dal concepimento fino alla nascita, lo prende in considerazione asindeticamente quando indica successivamente l'infanzia, lo prende in considerazione nel precetto costituzionale quando asindeticamente, poi, prende in considerazione la gioventù.

Ecco, onorevoli colleghi, non vi è argomento letterario nè argomento filologico nè argomento giuridico che possa indicare una interpretazione diversa di questa norma della nostra Carta costituzionale, che non avrebbe significato se si interrompesse quel palpito di vita che non è la premessa della vita, ma è la vita nella sua essenza, nel suo divenire, nella creatività dell'essere umano.

Al di fuori di questo, onorevoli colleghi, credo che non ci siano argomenti. Si può dal punto di vista politico, a un determinato momento, dimenticare delle norme di diritto ordinario, delle norme ordinarie nella gerarchia delle norme; ma allora si abbia il coraggio di proporre una modifica della Costituzione che autorizzi il legislatore a spaziare poi attraverso una legge che potremo allora sotto il profilo etico giudicare eversiva, o che d'altra parte si potrà giudicare politicamente efficace in un determinato momento storico. Ma si doveva avere allora il coraggio di modificare dei canoni costituzionali che sono le colonne d'Ercole oltre le quali l'onnipotenza del Parlamento è sempre in diminuzione: ha il potere di scardinare anche dalle fondamenta, ma si deve procedere attraverso il procedimento normale di revisione costituzionale da cui scaturisce il potere-dovere di porre delle norme in armonia con le previsioni di carattere costituzionale.

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge contrasta con questi princìpi; nè vi è una norma che possa ritenersi in armonia. Ma basta anche che lo spirito della legge sia in contrasto con lo spirito costituzionale perchè il procedimento debba essere paralizzato nel suo nascere. Ed ecco l'articolo 96 del Regolamento che ci viene incontro. Io non voglio riesaminare il provvedimento, nè potrei in questo momento, in questa sede e nel tempo regolamentare. Ma ho detto prima, per dare una ragione anche di sostanza alla validità della proposta fatta dal senatore Agrimi ed altri: basta quell'articolo 5 che dicemmo contrario alle norme costituzionali e contraddittorio nel suo contenuto. Onorevoli colleghi, quando nell'articolo 5 si pone un principio che, a mio avviso, contrasta, ripeto, con l'articolo 2 e con l'articolo 31 della Costituzione, con una antinomia normativa interna che lo sgretola, che lo rende inefficace dal punto di vista giuridico e dal punto di vista logico, quando nell'articolo 5 si dice: « nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito » e precedentemente si dice: « di esaminare con la donna e con il padre del concepito », non vi rendete conto che l'uso della parola « padre » dà un significato a quella che è stata definita, da parte di coloro che sono favorevoli a questa legge, non una vita in formazione, non un palpito di vita, ma una *portio mulieris*, senza alcun significato giuridico, scientifico, senza alcun significato dal punto di vista della classificazione del divenire del concepito?

Come si osa in un disegno di legge che dovrà diventare legge dello Stato, negando la vita nel suo divenire, adoperare il termine padre? Padre di che cosa? Veramente siamo di fronte ad una antinomia che distrugge la norma perchè se si adopera la parola padre, ci si riferisce ad una termine che ha un significato politico, sociologico, umano, ci si riferisce alla famiglia, a quella *societas naturalis* santificata dal matrimonio, ci si riferisce anche ad un rapporto non santificato dal matrimonio, ci si riferisce ad una *societas naturalis* che prevede e indica una entità umana; con il termine padre si indica una vita, altrimenti non avrebbe senso adoperare questa parola.

Pertanto questa norma, oltre a cozzare con le norme di carattere costituzionale di cui agli articoli 2 e 31, si distrugge attraverso le sue antinomie, attraverso le sue contrad-

dizioni interne. La norma, che esprime una realtà umana e giuridica, esprime comandi e precetti, non è più un mondo, ma è un confuso articolarsi di espressioni che non hanno riferimento a nessuna realtà umana, a nessuna realtà giuridica; è una volontà politica diretta all'eversione, una volontà politica diretta a creare una normativa che contrasta con i princìpi del nostro codice civile e soprattutto contrasta — questo ci interessa in questo momento — con i princìpi della nostra Costituzione della Repubblica.

Onorevoli colleghi, il senatore Agrimi ha detto che dobbiamo portare avanti un procedimento legislativo sotto l'assillo di una scadenza, di un *referendum* che porrebbe tutto nel nulla, creando un vuoto legislativo nel nostro codice penale. E si tratta di norme che vengono da lontano, non certo dal codice Rocco, come ho avuto l'onore di dimostrare e come ripeto ancora una volta perchè si abbia sempre presente che nel divenire della vita, dal momento magico del concepimento, prima ancora del codice Rocco, alcuni legislatori come Zanardelli e alcuni codici come il codice toscano e il codice sardo avevano individuato il punto giuridico del divenire umano.

Nella relazione del 1887 — e lo ricordo a me stesso perchè rappresenta veramente una perla in senso positivo del nostro diritto vigente nel corso dei periodi storici — si legge che la legge deve spiegare la sua protezione anche per il feto tuttora racchiuso nell'alveo materno, difendendo la vita dell'uomo fin dal momento della fecondazione e rigettando come inumana l'antica dottrina che oggi vogliamo riesumare — antica dottrina indicata nel 1887 come inumana — secondo la quale la donna procurandosi lo aborto non fa che un atto di libera disposizione del proprio corpo, mentre l'estraneo facendola abortire senza o contro il consenso di lei di altro non deve rispondere che di un'offesa verso di essa.

Ebbene i codici precedenti avevano collocato le norme penali relative all'aborto tra i delitti contro la famiglia; mentre il codice toscano, il codice Zanardelli li collocarono fra i delitti contro la persona umana e noi non possiamo dimenticare questo divenire legislativo, questi concetti che partono da lontano e che nel lontano 1887 si richiamavano all'uomo ancestrale per quanto concerne una dottrina che oggi, invece, si vuole riesumare nelle norme di legge espresse dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, ecco le ragioni di politica legislativa; ecco le ragioni umane; ecco le ragioni etiche; ecco le ragioni giuridiche; ecco le ragioni costituzionali per cui la proposta Agrimi dovrà essere accolta e per cui a nome di Democrazia nazionale annuncio il voto favorevole. (*Applausi dalla destra*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esprimere, anche se brevemente, il mio pensiero e quello dei colleghi che si riconoscono nel disegno di legge al nostro esame in merito alla proposta di non passaggio agli articoli presentata dal collega Agrimi ed altri. Mi soffermerò soltanto su due aspetti; il primo riguarda una differenza di opinioni con i colleghi della Democrazia cristiana ed è rappresentato dal punto relativo alla sanzione penale.

Non è, infatti, una inesistente esaltazione dell'aborto come diritto civile da cui poi deriverebbe la libertà di decisione della donna il punto in discussione; si è già avuto occasione di rilevare nel corso della discussione generale che su questo problema non abbiamo alcun diritto civile da rivendicare, alcuna concessione da fare al cosiddetto principio della libertà del proprio corpo; c'è dissenso, invece, sul ricorso alla sanzione penale come strumento per scoraggiare l'aborto.

Il problema vero è che se oggi noi discutiamo un disegno di legge per una nuova disciplina dell'interruzione della gravidanza, ciò deriva dal fatto che la tutela penale non soltanto si è rivelata inadeguata, ma ha finito con l'aggravare la piaga sociale dell'aborto clandestino che tutti vogliamo combattere ed eliminare.

In sostanza, quindi, non si tratta di affermare la liceità morale o il valore sociale dell'aborto; ma si tratta di scegliere se lo Stato deve porsi di fronte alla donna come persecutore, oltretutto impotente, oppure come persuasore e come sostegno per aiutarla ad affrontare la maternità.

Dal punto di vista più strettamente costituzionale a noi sembra che sia inconfutabile come non vi sia un obbligo a punire per il legislatore ordinario in questo caso. Infatti se il costituente ha voluto vietare o punire un determinato comportamento lo ha fatto in modo esplicito; spetta quindi al legislatore ordinario, senza nessun vincolo di ordine costituzionale, valutare gli strumenti più idonei a garantire il rispetto di determinati valori.

Ma c'è, onorevoli colleghi, anche un secondo punto che qui è riecheggiato ed al quale non possiamo sottrarci, cioè l'interrogativo di quale sarebbe la conseguenza di un accoglimento di questa proposta, perchè noi ci troviamo a dover esprimere un voto su un fatto concreto, cioè su una proposta di non passaggio agli articoli. È stato da più parti rilevato, anche durante la discussione generale, come l'alternativa concreta, realistica rispetto alla non approvazione del disegno di legge sull'interruzione della gravidanza sarebbe il *referendum* da svolgersi esattamente tra un mese, e nulla potremmo fare per evitare un giudizio degli elettori sul problema dell'aborto. Ha osservato giustamente infatti il senatore De Zan, nel suo intervento in discussione generale, che un'eventuale proposta come quella che pure è riecheggiata in quest'Aula di invitare gli elettori a non recarsi alle urne al fine di non raggiungere quella maggioranza di elettori che la Costituzione prevede come necessaria per la validità di un *referendum* è un semplice *escamotage* che non può essere preso in considerazione, anche perchè sul piano pratico, concreto, noi avremo sicuramente almeno un altro *referendum* e sarebbe estremamente difficile poter dire agli elettori di votare per un *referendum* e non per l'altro. Ma questo sul piano pratico; sul piano più generale evidentemente non mi pare che si possa prendere minimamente in considerazione una proposta di questo genere e che oltretutto io penso creerebbe molti problemi all'interno dello schieramento che si oppone a questa legge. Ma la contrarietà ad un *referendum* su questo problema non deriva, a nostro giudizio, solo dalle considerazioni che pure sono state espresse da varie parti circa l'opportunità di una prova referendaria in questo momento assai delicato della nostra vita politica e civile. La contrarietà al *referendum* su questo problema prescinde dall'attuale situazione poichè è la materia stessa che non si presta ad una risposta così netta: sì oppure no, come giustamente ha osservato anche il senatore Agrimi. Il problema è molto più complesso; e d'altra parte noi riteniamo che gli elettori non ci perdonerebbero di non essere stati capaci di risolvere in Parlamento una questione che indubbiamente pone delicati problemi di coscienza. Questo in via generale, ma nel caso specifico il *referendum* si svolgerebbe sulla necessità o meno di abrogare le norme che da tutte le parti sono state riconosciute come superate perchè inefficaci e comunque non certamente adeguate. Ma vi è di più; infatti ove il *referendum* abrogativo avesse un esito positivo — e questa sembra essere la previsione più corrente — si avrebbe un regime di totale liberalizzazione dell'aborto, cosa che noi non vogliamo, senza nessuna assistenza e senza nessun ausilio per la donna. E soprattutto io mi domando — e invito a riflettere anche i colleghi della Democrazia cristiana — nel caso appunto di un responso positivo al *referendum* (come ripeto è la previsione più corrente): diventerebbe più facile o più difficile trovare consensi parlamentari per una successiva disciplina limitativa in materia di aborto? Disciplina limitativa come è indubbiamente quella che attualmente è al nostro esame. Io vorrei che su questo rifletteste in modo particolare, colleghi della Democrazia cristiana. E quindi, concludendo queste mie brevi osservazioni, per i motivi di ordine generale, politico e costituzionale rispetto alla proposta di non passaggio agli articoli, dichiaro che, dopo aver discusso e approfondito tutti gli aspetti, i senatori che mi hanno dato incarico di questa dichiarazione di voto — i senatori del Partito liberale italiano, del Partito re-

pubblicano italiano, del Partito socialista democratico italiano, della Sinistra indipendente, del Partito socialista italiano e del Partito comunista italiano — in autonoma e personale convinzione, voteranno contro la proposta stessa, profondamente rispettosi dei princìpi altrui ma fermi nel proprio orientamento di proseguire l'esame del disegno di legge. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

DE GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il voto favorevole per il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164, che il Gruppo della democrazia cristiana si appresta ad esprimere, è coerente con la ferma azione sinora svolta per impedire una risposta sbagliata ad un problema il quale, proprio perchè da tutti è riconosciuto grave, serio e delicato, impone scelte più pensate, meno emotive, più rispettose della sensibilità sociale e dell'ordinamento giuridico; scelte che attentamente considerino anche l'esperienza fatta e i risultati ottenuti nei paesi che hanno legalizzato l'aborto.

È noto che il disegno di legge è nel suo contenuto pressochè identico al testo che la nostra Assemblea, appena alcuni mesi or sono, ritenne di respingere.

Rispetto a quel testo, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto solo alcune modifiche che, pur magnificate, in realtà non lo hanno obiettivamente migliorato. Da ciò dovrebbe dedursi che il testo abortista — non è un'etichetta questa, ma rispecchia il contenuto della legge — non possa proprio subìre modifiche, sia assolutamente impermeabile a qualunque tentativo diretto a migliorarlo, forse perchè una maggioranza composita teme che un qualunque cambiamento finisca col compromettere la difficile intesa. Per tale rigida posizione, che sembra costringere ad una grave impotenza i contraenti dell'accordo, le soluzioni proposte restano da anni sostanzialmente invariate e noi, a nostra volta, non possiamo non confermare le affermazioni già altre volte avanzate, aggiungendo soltanto qualche considerazione sull'articolo 5 e sull'articolo 12, i soli che abbiano subìto modifiche dalla Camera dei deputati.

Le modifiche non accolgono i nostri suggerimenti e ciò potrebbe amareggiarci ma non meravigliarci. Del resto se si fosse voluto realmente trovare una base valida per il dibattito e probabilmente per l'incontro, si poteva far adeguato riferimento alla sentenza n. 27 della Corte costituzionale. Per noi alcune affermazioni della Corte non erano e non sono condivisibili. Tuttavia la sentenza, per l'autorevolezza della fonte e per i riferimenti al nostro ordinamento, ben poteva costituire un ancoraggio dal quale muoversi per dare una risposta non sconvolgente alla delicata questione. Ciò non si è voluto, tanto che le modifiche agli articoli 5 e 12, introdotte dalla Camera, non si fanno neppure carico delle osservazioni e delle preoccupazioni di coloro che, pur avendo sull'aborto convinzioni diverse dalla nostra, tuttavia avvertono la esigenza che almeno il padre del concepito non sia escluso da decisioni che pure lo riguardano, mentre la madre le prende in completa solitudine probabilmente con ciò compromettendo l'armonia, l'intesa, l'equilibrio familiare.

Aver affermato, infatti, all'articolo 5 che il padre può valutare con la donna le ragioni che la inducono all'aborto soltanto se la donna stessa lo consente, significa non essersi resi conto delle complesse motivazioni, che, specie nei primi giorni di gravidanza, portano la donna a decidere nel silenzio e nel buio della sua tormentata coscienza. Forse un giorno se ne pentirà, perchè è più facile strappare un feto dall'utero che il pensiero di un figlio dal cervello di una madre, ma in quei momenti terribili essa tende a chiudersi in se stessa, a ciò spinta anche da una norma che gliene darà facoltà, rifiutando una solidarietà ed un aiuto dei quali avrebbe, invece, estremo bisogno.

Ugualmente non basta elevare, come è previsto dall'articolo 12, l'età dell'autodeterminazione dai 16 ai 18 anni se poi si fissano norme che, in radicale contrasto con il diritto di famiglia, attribuiscono efficacia alla

decisione degli esercenti la potestà dei genitori unicamente quando essi consentono all'aborto ma negano tale efficacia se entrambi d'accordo lo escludono, nel quale caso ogni decisione passa inspiegabilmente al giudice tutelare. Senatore Venanzetti, altro che ruolo di prevenzione e di persuasione che lo Stato svolgerebbe per sconfiggere l'aborto! Una evidente dimostrazione di quanto sia abortista questa legge, che sempre dà via libera all'interruzione della gravidanza mentre crea ostacoli ed intrusioni quando l'aborto è escluso concordemente da chi, in base alla legge, avrebbe il diritto ed il dovere di decidere.

Tutto ciò è aggravato dal fatto che l'intervento dei genitori, sia pure negli inammissibili limiti indicati, è necessario solo se l'aborto sia richiesto nei primi tre mesi di gravidanza ma non è più previsto nel periodo successivo quando, invece, più sarebbe utile per l'alto rischio che comporta l'atto operatorio e per non essere il feto, come qualcuno ha affermato, una poltiglietta, bensì un piccolo essere già formato, in tutto identico allo uomo che pure potrebbe divenire e tuttavia non diventerà mai solo per una decisione unilaterale e, probabilmente, affrettata. La esclusione dei genitori da ogni decisione, nel periodo successivo ai primi tre mesi di gravidanza, è grave e assolutamente ingiustificata sia perchè avviene nel momento più delicato e difficile per la minorenne, sia perchè la diversa disciplina potrebbe suggerire alla donna — o ai suoi interessati consiglieri — di frodare la legge attendendo un po' di tempo per presentarsi al medico cosiddetto di fiducia una volta trascorsi i primi 90 giorni, rendendo così l'aborto non solo più rischioso ma ancora più odioso. Insomma, il padre e la madre, ai quali pure la legge demanda il compito di assistere la minore quando aliena un qualsiasi bene di qualunque valore, con una norma rivoluzionaria rispetto al nostro ordinamento giuridico sono arrogantemente privati dei loro diritti-doveri allorquando la figlia minorenne decide della sua vita, del suo avvenire, della vita del concepito.

A noi sembra che queste norme, introdotte dalla Camera rispetto al testo bocciato al Senato, aggravino i difetti della proposta di legge, da non pochi definita ipocrita, proprio perchè nasconde dietro i veli di apprezzabili definizioni, di generiche dichiarazioni, di buone intenzioni, lo scopo vero e reale che è quello di introdurre semplicemente l'aborto libero a qualunque età a carico dello Stato. Una proposta che, quasi per pudico timore, non ha coraggio di affermare apertamente nè nel titolo nè in alcuno degli articoli ciò che realmente vuole, comprendendo bene con quali idealità contrasta.

Questa legge si inserisce a pieno titolo in quel filone di produzione legislativa che, scardinando valori che sono a fondamento della nostra civiltà, mina la sua stessa esistenza e la sua capacità di sviluppo.

Ci meraviglia come si possa insistere in una scelta che straccia, con i sentimenti di tanta parte del nostro popolo, il tessuto politico, costituzionale e giuridico del paese. Infatti, essa da una parte crea dure contrapposizioni in un momento tanto difficile da aver consigliato ai movimenti politici una tregua necessaria per superarlo, dall'altra pone norme che apertamente contrastano con la Costituzione, la quale all'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, al 31 protegge la maternità e, quindi, garantisce la tutela della vita prenatale a partire dal concepimento, all'articolo 29 sancisce l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi e la protezione dell'unità familiare e all'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto di ogni cittadino, e dall'altra ancora, infine, modifica senza giustificazione norme recenti del diritto di famiglia con soluzioni apertamente contraddittorie con quelle che pure da tutti noi furono appena tre anni fa giudicate moderne, eque, ragionevoli.

Inoltre, la proposta 1164, che introduce l'aborto libero in Italia — perchè di questo si tratta in quanto la donna deve solo aver la pazienza di attendere 7 giorni dal rilascio del certificato prima di abortire, siano o no fondate le ragioni che a ciò la inducono — accrescerà i danni di un fenomeno grave senza porre rimedio alcuno alle cause perchè la legge non offre alla donna in difficoltà un aiuto diverso da quello di consentirle di liberarsi di una vita che già ha in grembo, an-

che presso un qualunque poliambulatorio. Infatti, nell'accanimento a rendere facile l'aborto, con inammissibile leggerezza, il disegno di legge ignora che negli ambulatori non esistono quelle minime condizioni che potrebbero pur rendersi inaspettatamente indispensabili per salvare la vita della donna.

Questa è una legge che non esalta la solidarietà sociale ma la violenza lasciando indifeso sino all'ultimo il debole, anche quando certamente cessano le discussioni sull'inizio della vita ed egli, il debole indifeso, vive, si muove tanto da farsi sentire nel grembo materno.

Una legge che non raggiunge neppure l'obiettivo di vincere la clandestinità perchè clandestino resterà, da noi come peraltro ovunque nel mondo, l'aborto della donna che ha tradito e non vuole che il marito ne venga a conoscenza, della fanciulla che è incinta e non vuole che se ne parli o anche quello della buona madre di famiglia che, se giunge alla disperata decisione, evita discussioni avendo in sè un sicuro ed invincibile senso del bene e del male.

Al dramma della donna che respinge la gravidanza la Democrazia cristiana aveva tentato di dare risposte convincenti le quali, senza sovvertire l'ordinamento e cercando di sviluppare un'operante solidarietà, puntavano sul momento della prevenzione ed avevano individuato nel rafforzamento dell'iniziativa, della presenza, della competenza dei consultori familiari, nell'adozione prenatale, nel serio accertamento delle reali condizioni di salute della donna compiute da un collegio medico e nelle coordinate proposte del disegno di legge di iniziativa popolare sull'accoglimento della vita umana e sulla tutela della maternità risposte del tutto coerenti con il dovere da una parte di assicurare il diritto alla vita del concepito e dall'altra di togliere la donna dall'angoscia, dalla paura, dai pericoli.

È stato risposto che non c'è tempo e che le buone soluzioni indicate potranno in futuro anche essere riproposte ed attentamente valutate, ma che ora non c'è tempo per riflettere su di esse.

Sappiamo anche noi che il *referendum* è alle porte. Se però ci fosse stata volontà di disciplinare tutta la materia senza concessioni lassiste e con una ottica rispettosa dei diritti del concepito, allora è incomprensibile come le nostre proposte non fossero state valutate, con l'attenzione che oggi sembrano meritare, sette mesi fa quando, invece, verificammo nella Commissioni riunite seconda e dodicesima sul disegno di legge n. 515 del senatore Bartolomei ed altri un totale rifiuto ad ogni nostro suggerimento.

Non riteniamo che si possa votare a favore di una legge sbagliata solo perchè pende la spada di Damocle del *referendum*. Che modo è codesto di adempiere al nostro dovere di legislatori? Licenziamo una legge tanto importante e decisiva avendo la certezza che potrebbe se non altro essere migliorata e per di più la licenziamo con il dubbio sui limiti di contenuto e di tempo dell'intervento parlamentare sulle leggi sottoposte a *referendum*, non essendo stata ancora chiarita dalla Corte la legittimità costituzionale dell'articolo 39.

A parte le decisioni della Corte, che potrebbero vanificare il nostro lavoro e renderci responsabili soltanto di scelte errate, se davvero non c'è più tempo per modificare questo disegno di legge e se al *referendum* sull'abrogazione del titolo X del libro II del codice Rocco si dovesse giungere, sarebbe proprio impossibile alle forze democratiche trovare soluzioni coerenti per rispondere alla domanda referendaria senza assumersi, però, la grave responsabilità di firmare oggi una legge di morte e di offrire al paese — che oggi più di ieri ci chiede di combattere la violenza, di eliminare il permissivismo e di restituire forza aggregante ai valori della nostra civiltà — la prova di non sapere corrispondere in modo adeguato alle sue sincere e profonde istanze? Non riusciamo a capire, insomma, perchè ci si debba incamminare sulla certamente più rovinosa strada che autorizza la soppressione del concepito solo perchè è debole e non può urlare, con la sua protesta, l'invocazione a vivere; che capovolge un costume civile facendo ritenere alle giovani generazioni che l'aborto è lecito perchè consentito dalla legge; che esclude da decisioni sempre drammatiche il coniuge o i genitori della minorenne infliggendo un

ulteriore colpo alla unità della famiglia, che non questa o quella ideologia, ma la Costituzione salvaguarda e garantisce.

Vorrei sperare che quel profondo senso di sconforto e di frustrazione che pur ci coglie tutte le volte — e ormai purtroppo sono tante — in cui osserviamo che le vicende della società non vanno secondo le nostre intime aspirazioni, richiami oggi tutti al severo senso del dovere di fronte a noi stessi e ai nostri concittadini per impedire di determinare con le nostre scelte guasti maggiori ed irreversibili, per affermare, in un mondo che lascia tanto spazio alla violenza, la sacralità della vita.

Signor Presidente, colleghi, il nostro è tempo di scelte, è tempo di coraggio. La Democrazia cristiana ha la consapevolezza che se l'uomo perde il rispetto per una sola particella di vita, egli finisce col perdere il rispetto per la vita. Per le proprie idealità e per la propria natura popolare, la Democrazia cristiana ha compiuto la sua scelta: è per la tutela della vita sin dal suo inizio. Da questi autorevoli banchi del Senato della Repubblica solennemente lo conferma a tutti gli italiani. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bartolomei, De Giuseppe, De Vito, Bompiani, Coco, De Carolis, Agrimi, Dal Falco, Rossi Gian Pietro Emilio, Carboni, Assirelli, Del Nero, Mancino, Pacini, Buzzi, Grassini, Ruffino, Santalco, Rampa, Andò, Bausi, Gusso, Degola, Boggio, Andreatta, Tanga, Lapenta, Forma, Mezzapesa, Vettori, Schiano, Longo, Colleselli, Giovanniello, de' Cocci, Valiante, Romei, Manente Comunale, Barbi, Senese Antonino, Rosi, Cerami, Della Porta, Noè e Cervone hanno richiesto che la votazione sulla proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1164 sia fatta a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari ad accertare se almeno 20 dei firmatari della richiesta sono presenti in Aula, come è prescritto dal quarto comma dell'articolo 113 del Regolamento.

Invito il senatore segretario di turno, senatore Vignolo, a procedere all'appello dei firmatari ed ognuno dei chiamati ad alzarsi per far constatare la sua presenza.

(*I firmatari risultano presenti nel numero prescritto*).

Invito i senatori segretari di turno ad accertare lo stato delle urne.

Prima di procedere alla votazione, rivolgo le seguenti raccomandazioni:

1) è assolutamente necessario evitare l'assembramento dei votanti all'imbocco del corridoio dove sono state collocate le urne. Prego pertanto i senatori di prendere posto, perchè si procederà allo scrutinio mediante chiama. Ciascun senatore, dopo essersi fatto consegnare le palline, entrerà nel corridoio di votazione soltanto quando il votante che lo precede ne sia totalmente uscito;

2) ciascun senatore si farà consegnare le palline in una sola mano e avrà cura di controllare che gli siano state effettivamente consegnate una pallina bianca e una pallina nera.

Indìco la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli alla approvazione della proposta Agrimi deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nell'urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a procedere alla chiama dei senatori secondo ordine alfabetico. Tuttavia, per ovvie ragioni di cortesia, invito il senatore Nenni e il senatore Parri a precedere i loro colleghi nella votazione.

V I G N O L O , *segretario, fa l'appello.*

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbadessa, Abis, Accili, Agnelli, Agrimi, Ajello, Albertini, Aletti, Amadeo, Anderlini,

Andò, Andreatta, Ariosto, Artieri, Assirelli, Avellone,

Bacicchi, Balbo, Baldi, Barbaro, Barbi, Bartolomei, Basadonna, Basso, Bausi, Bellinzona, Benaglia, Benassi, Benedetti, Beorchia, Bernardini, Bersani, Berti, Bertone, Bettiza, Bevilacqua, Boggio, Boldrini Arrigo, Boldrini Cleto, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Bonino, Borghi, Branca, Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzio, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Campopiano, Carboni, Carnesella, Carollo, Carraro, Carri, Castelli, Catellani, Cazzato, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Cervone, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cifarelli, Cipellini, Ciresi, Coco, Codazzi Alessandra, Colajanni, Colella, Colleselli, Colombi, Colombo Renato, Colombo Vittorino (Lombardia), Colombo Vittorino (Veneto), Conterno Degli Abbati Anna Maria, Coppo, Cossutta, Costa, Cravero, Crollalanza,

Dal Falco, Dalle Mura, D'Amico, D'Angelosante, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, De Matteis, Deriu, De Sabbata, De Simone, De Vito, De Zan, Di Marino, Di Nicola, Donelli,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Federici, Fenoaltea, Fermariello, Ferralasco, Ferrucci, Finessi, Forma, Foschi, Fossa, Fosson, Fracassi, Franco,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacalone, Giacometti, Giovannetti, Giovanniello, Girotti, Giudice, Giust, Gonella, Gozzini, Grassini, Grazioli, Guarino, Gui, Gusso, Guttuso,

Iannarone, Innocenti,

Labor, Lapenta, La Russa, La Valle, Lazzari, Lepre, Ligios, Li Vigni, Lombardi, Lombardini, Longo, Luberti, Lucchi Giovanna, Lugnano, Luzzato Carpi,

Macaluso, Maccarrone, Mafai De Pasquale Simona, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Manno, Marangoni, Maravalle, Marchetti, Margotto, Martinazzoli, Mascagni, Masullo, Mazzoli, Melis, Merzario, Mezzapesa, Milani, Mingozzi, Minnocci, Miraglia, Miroglio, Mitterdorfer, Modica, Mola, Morlino, Murmura,

Nencioni, Nenni, Noè,

Occhipinti, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Parri, Pasti, Pastorino, Pazienza, Pecchioli, Pecoraro, Pecorino, Pedini, Pegoraro, Peluso, Peritore, Perna, Petrella, Pieralli, Pinna, Pinto, Pisanò, Piscitello, Pistillo, Pittella, Pollastrelli, Polli, Pollidoro,

Rampa, Rapposelli, Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Riva, Rizzo, Roccamonte, Romagnoli Carettoni Tullia, Romania, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossi Gian Pietro Emilio, Rossi Raffaele, Ruffino, Rufino, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santi, Santonastaso, Saragat, Sarti, Sassone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba, Schiano, Schietroma, Scutari, Segnana, Segreto, Senese Antonino, Senese Ignazio, Sestito, Sgherri, Signorello, Signori, Smurra, Spadolini, Sparano, Spezia, Spitella, Squarcialupi Vera Liliana, Stammati,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Taviani, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tiriolo, Todini, Tolomelli, Tonutti, Toros, Tourn Maria Luisa, Treu, Trifogli, Tropeano, Truzzi,

Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vania, Vanzan, Venanzetti, Venanzi, Vernaschi, Veronesi, Vettori, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Villi, Vinay, Visentini, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Viviani,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Gronchi, Marcora, Montale.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*)

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di non passare all'esame degli articoli:

Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	150
Contrari	162
Astenuti	2

Il Senato non approva

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di convocazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Ai sensi dell'articolo 29, quinto comma, del Regolamento, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) è convocata per martedì 16 maggio 1978, alle ore 10, in sede deliberante, per la discussione dei disegni di legge:

« Soppressione della categoria dei maestri ed insegnanti diversi facenti parte del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, regolata dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e successive modificazioni » (1179);

« Modifica alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, relativa all'ordinamento delle case mandamentali » (1202) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V I G N O L O , *segretario*:

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde al vero la notizia, apparsa sulla stampa, secondo la quale entro la fine dell'anno sarebbe realizzato il collegamento ferroviario fra Roma e l'aeroporto di Fiumicino.

Da anni si parla di tale problema e si leggono notizie di riunioni fra le varie amministrazioni interessate, di difficoltà, di remore burocratiche, per cui la notizia avrebbe bisogno di una conferma ufficiale da parte del Ministero.

Si chiede, inoltre, di conoscere quali saranno le frequenze delle corse e come si cureranno i collegamenti fra la stazione di Fiumicino e l'aeroporto.

Si chiede, infine, di sapere se si intenda collegare successivamente con ferrovia anche la stazione aeroportuale ed a quale stadio siano gli eventuali studi e progetti su tale collegamento.

(3 - 00967)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non si ritenga giusto ed opportuno che, nell'ambito del piano poliennale delle Ferrovie dello Stato, venga incluso anche il raddoppio della linea ferroviaria trasversale Caserta-Cervaro-Foggia.

All'interrogante sembra superfluo motivare le ragioni che sono alla base di una tale richiesta. Per tutte, è sufficiente rilevare la importanza che tale realizzazione comporterebbe, assicurando notevoli miglioramenti ed una maggiore celerità nei collegamenti della Puglia con la Campania ed il Lazio, rendendo in tal maniera più agevole un'adeguata integrazione tra le regioni interessate.

(4 - 01873)

CAZZATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è informato:

che da parte dei farmacisti della provincia di Taranto è stata presa una decisione secondo la quale, con decorrenza dall'8

maggio 1978, è stata sospesa l'erogazione dell'assistenza farmaceutica diretta ai lavoratori assistiti dall'INAM e dall'ENPALS, nonchè a quelli dipendenti dalla SIP e dall'Enel;

che la motivazione della suddetta decisione, presa dall'Associazione sindacale dei farmacisti, si basa sul fatto che, per quanto riguarda la direzione provinciale dell'INAM, questa non ha fornito notizie precise sulle ragioni del mancato rispetto delle norme e dei tempi di pagamento contenuti nella convenzione, mentre, per quanto si riferisce invece all'ENPALS, alla SIP e all'Enel, questi non pagano gli acconti, con le varie differenziazioni, dal mese di febbraio 1978.

Alla luce di tale decisione, e tenuti presenti i disagi che essa può provocare agli assistenti, in particolare a quelli dell'INAM, si chiede al Ministro di conoscere quali provvedimenti urgenti ritiene di dover adottare allo scopo di risolvere rapidamente la vertenza di cui trattasi.

(4 - 01874)

NENCIONI, PLEBE, TEDESCHI, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, MANNO, GATTI, BONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Con riferimento:

al procedimento penale contro Curcio ed altri, dinanzi alla Corte d'assise di Torino;

alla direzione del dibattimento, che postula tempi lunghissimi, come è ormai consuetudine del rito penale, e che sembra voler vedere i più efferati delitti *sub specie aeternitatis*, alimentando la coscienza criminogena dell'impunità (almeno finalisticamente);

all'incredibile apologia di reato aggravata e continuata commessa dall'imputato Curcio — di fronte alla criminale « esecuzione » dell'onorevole Moro — che ha visto il presidente della Corte, con pretesti, in violazione del rito penale che impone il giudizio « immediato », rimettere l'accertamento ad altra sede, profilandosi anche una ipotesi criminosa;

alla necessità di un giudizio « esemplare », sia pure nei limiti del rigoroso accertamento delle responsabilità personali dei prevenuti, d'altra parte confessi di appartenenza a « bande armate »,

gli interroganti chiedono di conoscere se, nel rispetto dell'indipendenza della Magistratura e della libertà del « giudice », che non può degradarsi ad arbitrio, la conduzione del processo sia in armonia con le esigenze imprescindibili della comunità nazionale.

(4 - 01875)

PAZIENZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è vero che l'addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia a Tunisi, in occasione della proiezione del film « Uomini contro », in lingua italiana, nella sede dell'Ambasciata d'Italia, il giorno 31 marzo 1978, di fronte ad un pubblico di emigrati italiani in Tunisia, ha presentato il film stesso parlando in francese, dimenticando che tutti gli astanti si erano recati ad assistere alla proiezione del film proprio perchè in lingua originale.

Nel quadro dello sforzo che compie la direzione emigrazione del Ministero, con i fondi del quale vengono effettuate tali proiezioni, per non far morire definitivamente la lingua italiana, gli italiani di Tunisi presenti alla proiezione del film hanno rilevato una mancanza di tatto ed uno sfoggio di cultura fuori luogo dell'addetto culturale che, in tal modo, ha offeso il senso di italianità degli emigrati italiani presenti.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se, a giudizio del Ministro, è giusto il risentimento manifestato dagli italiani di Tunisi nella citata occasione.

(4 - 01876)

DE SABBATA, MAFFIOLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la Sezione controllo enti della Corte dei conti, nella seduta — poi rinviata — del 21 marzo 1978, avrebbe dovuto trattare la corresponsione di compensi per i magistrati che svolgono la loro attività istituzionale ex articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

che alcuni enti, a quanto risulta, avrebbero già corrisposto detti compensi al personale in questione,

si chiede di conoscere :

1) l'elenco degli enti sottoposti al controllo della Sezione enti della Corte dei conti;

2) l'elenco dei magistrati assegnati alla predetta Sezione, specificando per ciascuno gli altri incarichi istituzionali ed extra-istituzionali che in atto svolgono ed i relativi eventuali compensi che percepiscono;

3) quali enti hanno già liquidato i compensi ai magistrati della Corte dei conti che svolgono la loro attività ex articolo 12 della legge n. 259 del 1958.

(4 - 01877)

D'AMICO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che, a quanto è dato di sapere, la chiesa parrocchiale di Santo Stefano Protomartire di Castelfrentano, in Abruzzo, da mesi è stata dichiarata inagibile dalla competente autorità comunale per talune sue strutture deteriorate che costituivano incombente motivo di pericolo per la pubblica incolumità;

che la predetta chiesa, situata nel centro storico di quella cittadina, risulta opera di monumentale rilevanza, costituendo un bene del quale sono certamente previste e ritenute necessarie la tutela e la conservazione,

l'interrogante chiede di conoscere se esistono iniziative di interventi per concorrere o provvedere al suo consolidamento, e, comunque, si permette di sollecitarle con la necessaria urgenza, stante l'esigenza, localmente avvertita e vivamente rappresentata, della restituzione dell'edificio sacro ai servizi di culto cui è destinato.

(4 - 01878)

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso, a quanto risulta:

che la « Room and Haas Italia » s.p.a., ovviamente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, ha realizzato nell'area del Sangro, in Abruzzo, uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti chimici — Karatane e Kerb tecnici — da impiegare come materie prime per la formulazione di fitofarmaci dei quali la legislazione vigente prevede e permette l'uso in agricoltura;

che, dal momento della possibilità dell'entrata in funzione degli impianti di detto stabilimento, ultimati in data 2 settembre 1976, si è instaurata una vertenza tra la società « Room and Haas », con sede in Atessa (Chieti), e quella autorità comunale che, tenuta a rilasciare la licenza di esercizio, ha potuto finora esimersene nella pretestuosa ricerca di garanzie di vario genere, nel caso non ipotizzabili in assoluto;

che la certezza dell'idoneità degli impianti realizzati, della loro rispondenza alle esigenze della tutela della salute degli operai e della prevenzione dalla contaminazione ambientale, e del conseguente diritto a vederli giuridicamente abilitati all'esercizio, ha indotto l'azienda ad assumere personale, qualificato e non, per prepararlo all'attivazione dello stabilimento, improduttivamente trattenendolo in servizio per circa un anno (tempo durante il quale il sindaco della località citata ha voluto e potuto disporre degli elementi di giudizio richiesti e forniti dal Laboratorio chimico provinciale, dal Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico, dall'Istituto superiore di sanità, dall'ufficiale sanitario comunale, da esperti di fiducia nominati da quella Amministrazione e, nuovamente, dal citato Istituto superiore di sanità);

che in presenza di atteggiamenti dilatori, a lungo andare sempre più ingiustificabili, apparsi come chiaramente ispirati da interessi di parte, l'azienda — a causa degli ingenti danni derivatile dalla mancata produzione e dagli oneri sopportati per un personale non potuto utilmente impiegare — si è vista costretta a licenziare formalmente gli assunti, i quali per affermare e difendere il proprio diritto al lavoro, hanno ripetutamente occupato lo stabilimento, ricorrendo anche all'estrema forma di protesta dello sciopero della fame, realmente posto in essere;

che il Ministero della sanità, con sua nota del 19 novembre 1977, n. 403, ha investito del problema il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiamandone la

competenza nel settore dell'igiene del lavoro e della prevenzione degli infortuni;

che sollecitazioni rivolte al citato Ministero del lavoro e della previdenza sociale non hanno prodotto effetti in quanto, dalla data anzidetta, la situazione è rimasta immodificata;

che dalla documentata ed attenta ricostruzione dell'incresciosa vicenda non può non desumersi una palese denuncia della assenza delle certezze proprie di uno Stato di diritto, non apparendo possibile che un quasiasi sindaco, pur essendo tenuto ad esercitare poteri non arbitrari, abbia o ritenga di averne tali da determinare impunemente situazioni di danno morale ed economico, come quelle create nel caso di cui sopra,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che oramai, con non più oltre differibile urgenza, si intendono assumere per vedere ridata credibilità agli organi dello Stato (ufficio del sindaco compreso), attraverso provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti speciosamente frapposti alla entrata in funzione degli impianti della « Room and Haas » di Atessa, e per rispondere, così, in positivo, tra l'altro, alle attese di coloro che sperano di trovarvi lavoro.

(4 - 01879)

NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento alla posizione dei docenti universitari incaricati a titolo gratuito, che da anni prestano, con grave sacrificio personale di spesa e di dislocazione, l'insegnamento, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga la prestazione gratuita in armonia con i precetti costituzionali, e soprattutto con l'etica che informa e deve informare i rapporti di prestazione di opera intellettuale o fabbrile.

(4 - 01880)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BALZAMO ed altri. — Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INIZIATIVA POPOLARE. — Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (1116).

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari